Statuta, ac leges municipales
Castri Ficullis
1570

P = 132

51

Index.

Prima distintione delli statuti, e leggi municipali del Castel di Ficulle.~

Del giuramento, et offitio del Potestà. R.ca i.

Il Potestà che per il tempo sarà del detto castello; nel principio del suo offitio, sia tenuto giurare per li santi euangelij di Iddio con' mano toccando le scritture, remosso da lui odio, amore, timore, preghi, prezzo, et ogn' altra humana gratia; bene, e fedelmente senza alcuna fraude exercitare il suo offitio per sei mesi da durare; et equalmente à ciascuna persona indifferentemente administrare la iustitia secondo la forma delli presenti statuti, ordinamenti, et reformationi del' detto castello di Ficulle fatti, e da farsi; et per la magnifica Città d' Orvieto autenticati, et confirmati; et in quei casi nó espressi in questo Volume proceda, et recorga secondo li statuti, et ordinamenti della prefata magnifica Città. ¶ Item giuri, e giurar' debbia di conseruare, e di mantenere tutte le ragioni e iurisditioni del' detto castello có ogni cura, e diligentia ad honore, e stato della prefata magnifica Città. ¶ Et similmente tante uolte quanto sarà opportuno reuedere le fortezze, e mura, et altri lugghi del detto castello: e doue bisognarà far' riparare, e prouedere per gl' huomini di detto castello: e generalmente ogn' altra cosa fare, et operare, concernente il bene, l' honore, e pacifico uiuere del detto castello; et al suo offitio apparterrà. ¶ Et per suo salario, e mercede finito il suo offitio debbia hauere, e riceuere dalla Comunità di Ficulle fiorini diciotto à ragion' di lire cinq., cioe iulij cinque di denari per ciascun' fiorino: Et esso Potestà sia tenuto relassiare al detto Comune una balestra d'

acciaro, di prezzo di mezzo ducato d'oro. ¶. Non possa esso Potestà partirsi, ne assentarsi da tre giorni in su dal detto castello, senza licentia de Defensori, ò uero d'alcuni di essi; et se altrimenti facesse se sconti del suo salario per rata di tempo che stesse assente. ¶. Item sia tenuto una uolta il mese insieme con i Defensori andare per il detto castello; e di fuora intorno alle mura: e doue bisognasse tanto nelle strade, e uie publiche; quanto negli altri luoghi far acconciare, e riparare; e mantener nette le strade, e fossi del castello. ¶. Itē sia tenuto il detto Potestà ricercare i malefitij, et estraordinariamente tanto dentro quanto fuora; e quelli punire secondo la forma delli Statuti. ¶. Sia medesimamente tenuto infin del suo offitio assegnare in mano del Camarlengo, che sarà p il tpō, il suo libro, in buona, et autentica forma; cō tutti li atti Ciuili, criminali, danni dati, processi, sententie, et altre tutte, e singole scritture del suo offitio. La qual cosa se nō farà caschi in pena di VINTI cinq. lire di denari: da ritenersi p il Camarlēgo del salario di esso Potestà; e se ciò il Camarlengo nō facesse caschi esso nella medesima pena. ¶. Sia anco tenuto ricercare i danni dati, e mandare il Campaio da eleggersi per il territorio di Ficulle, et i trouati colpeuoli secondo la forma delli statuti punire. ~

¶ Dell'elettione de Defensori, e della loro estrattione; e giuramento: Item dell'elettione delli Aggionti, e loro offitio; e della pena di chi nõ viene al conseglio. Rp. ij.

Defensori del castel di Ficulle siero, et esser debbino tre buon' huomini del detto castello paganti datij, et altre fattioni imposte, e da imporsi p lo detto commune di Ficulle; li qual' Defensori si debbino estrarre, e cauare in conseglo generale; o uero per huomini deputati dal Bossolo, cioè in Calende di Gennaro, e del mese di Giugno; et il loro offitio duri sei mesi: E si alcuno de idetti Defensori morisse, o uero per altra causa mancasse; li altri due insieme cõ li aggionti possino, e debbino eleggere un'altro, secondo meglo parrà per il ben' commune; Li qual' Defensori del Bossolo estratti; ò uero eletti come di sopra; siero tenuti quando prendono l'offitio, giurare in forma debita, e consueta; l'offitio loro bene, e diligentem: fare, et esercitare; et ad ogni requisitione del Potà essere in palazzo à conseglo, e negl'altri fatti concernenti l'utile, e ben' commune: e fauorir' l'offitio del Potestà iuxta alor' potere, per refrenare l'audacia, e temerità di chi fusse renitente, e contra li suoi comandamenti. Li qual' Defensori nõ possino renuntiar' il loro offitio; e se per alcun' modo renũtiassero, ò alcuno di essi renutiasse caschi in pena secondo la forma delli Statuti. ¶. Item sieno tenuti, e deuino

alcuna persona reale, ò personale; fargli compagnia, e dargli ogni aiuto, e favore che bisognasse, e per il Potestà fusse comãdato; alla pena di soldi . VINTI . per ciascuno e ciascuna volta che contra facesse. ~

Del off.o del Camarlengo, e suo salario. R.o iiij. ~

Il Camarlengo del comune si cavi per bossolo da farsi, et ordinarsi per li Defensori, et Aggionti una co'il Potestà al tempo debito; e l'offitio suo duri quanto quello de i Defensori: Et in principio giuri in forma, bene, e lealmente esercitare il suo offitio; e tutte l'entrate del comune tanto ordinarie, quanto estraordinarie devi coglere, e far pervenire alle sue mani per il comune; e quelle ben' tenere, e salvare: e le spese occurrenti per il commune fare; et i debiti pagare delli denari di esso Comune; co' licentia però, e con' presentia del Potestà, e Defensori. Item far' il libro, dove per mano del Potestà si scrivino tutte l'entrate, et uscite del comune: E finito il suo offitio, devi rendare integramẽte la ragione al successor' suo: Ancora sia tenuto fra tre giorni finito il suo offitio, darli, et assignarli tutti i denari, e pegni e ciò che alle man' sue fusse pervenuto del comune, alla pena; secondo la forma delli statuti: e niente di meno sia constretto

in principio del loro offitio chiamare, et eleggere tre buon'
huomini, et esperti per ciascuno di essi, e sieno huomini di
detto castello benestanti come di sopra è detto de i Defensori,
li quali si chiamino AGGIONTI co' li quali si habbia da far'
colloquio delle cose del comune, et ad essi si dia giuramento
di conseglare, e recordare il ben' comune: et il loro offitio duri
quanto quello de i Defensori; Et tanto li Defensori, quanto
li Aggionti deuino tenere in secreto le cose gli saranno impo-
ste, e nõ reuelare senza licentia del' Potestà; et è conuerso
faccia così il Potestà: sotto pena di SOLDI QUARANTA
per ciascuno, e ciascuna uolta che contrafacesse. ¶ Item
che ciascuno comandato, e basti il bando per il Castello da
farsi per il Balio, debbia uenire à conseglo: à pena di soldi
CINQUE. de fatto da pagarsi; e fatte le proposte, neruno
possa conseglare fuor' delle proposte, alla detta pena: Et il
meglor' conseglo, secondo il parer' del' Potà, e de i Defensori,
si mandi à partito à faue, et i due terzi uenchino.

Del' off.° de i Conseglieri, et alla pena loro quando nõ obbedissero R.° iij

Quattro Huomini del detto Castello che si cauaranno insieme co' i
Defensori del Bossolo, chiamati CONSIGLERI deuino, e sien' teruti
à requisition' del Potestà uolente far' alcuna esecutione contra

R. da imbossolarsi ai tempi soliti nõ hauenti però mogle.

alcũa

à far' le predette cose; e se alcuna cosa havesse estorto, ò rite-
nuto, immediate sia constretto à restituire. ¶ E se alcuna
cosa, ò denari spendesse contra la forma predetta; del'
suo proprio si intenda havere speso. E chi detto offitio re-
cusasse accettare caschi in pena di soldi. QUARANTA. e per'
suo salario di sei mesi habbia ~~baiocchi trenta~~ scudi due; e
facendo l'agricultura di grani, e uino integra à sue spese ha-
bia scudi sei, e nò più.

Del elettione del Balio, suo offᵒ e salario. R. V.

Balij del commune si devino eleggere per li Defensori in principio
del loro offitio; li quali sien' tenuti mediante il giuramento corporale,
far' tutte le citationi, relationi, esecutioni, comandamenti, et ogn'
altra cosa à essi imposta pertinente al loro offitio dal Potestà, dal
comune, ò vero altre particular' persone; et alla sua relatione, e
detto si devi credere; tanto nelle cause civili, quanto criminali, e
danni dati; e similmente se li creda nell'accuse de danni dati, et in altri'
atti estraordinarij delli quali fusse pena, prestato, e dato prima' il
giuramento corporale in ciascuna accusa, e se tal' accusa si fa per la
uerità; e nò per alcuna maleuolenza. ¶ quando farà alcuna cita-
tione nelle cause civili ad instantia di particular' persone dentro'
al' castello, per sua merce, e salario devi havere tre denari per'
citatione da chi la farà fare; ma di fuora del' castello duo soldi
per miglio; e per' tenuta à petitione di particular' persona un' soldo

dentro

dentro, e di fuora due soldi per negotio. Item da uinti soldi in su, cioe per tal quantità, ò debito nō si possa torre in tenuta, ò pegno; arme, ne panni da letto. Item tutti i pegni li deui consegnare al camarlengo del commune, sotto pena di DIECI. SOLDI. per ciascun' pegno, eccetto quando fusse tolto ad instantia di special persona; allora lo deui assegnare à quella tal persona. Item nel principio del loro offitio giurino in forma consueta bene, e diligentemente e con fede esercitare il loro offitio, et obbedire à tutti i comandamenti del Potestà; et al manco due state il giorno presentarsi al Potestà, se alcuna cosa gli uolesse comandare, alla pena di SOLDI. CINQUE. per ciascuna uolta, da scomputarsi nel suo salario. e per suo salario, e mercede deui hauere dalla Coità iulij cinq: di denari per ciascun' mese. ~

Del' offitio de partitori, lor' merce, et autorità Ro. vi. ~

Partitori, estimatori, e prouveditori tanto de dami dati, quanto d'altre cose occorrenti, deuino esser' due per uolta, e deuinsi imbrisciolare, e cauarsi insieme co' li altri offitij, et il loro offitio duri ses mesi, et in principio del loro offitio giurino in forma consueta fidelmente esercitare il loro off.o remosso da loro ogni amore, odio, e particular' interesse: sien' teruti à requisitione di ciascuno dentro, e fuora andare à uedere ogni ~~diligentia~~ differentia, e partire cose tanto stabili, quanto mobili, comuni infra le parti litiganti; e mettere, e drizzar' termini, e confini quando fusse giusto. Itē uedere, et estimare ciascun' damno dato; e p ciascun' termine Sab:

bino un soldo per persona, e quando andassero di fuora, due soldi per miglio, e similm.te da un miglio ingiu; e veruno sia tenuto al'emenda de danni, se prima nõ è stimato per li Proveditori, escetto per quelli fussero deputati per il Potà, in assentia de Proveditori. Sieno terminatori, e decisori di vie communi, vicinali dentro, e di fuora. Item devino andare una volta il mese dentro, e fuora del castello; e sien tenuti rivedere tutti i luoghi, e vie publiche; e far acconciare doue bisognasse dai vicini di tal vie, e luoghi; e far sgombrare, e smacchiare doue fusse opportuno; e possino comandare per far tal cose; e chi nõ obbedisse caschi in pena di DIECI SOLDI per volta cõtrafacẽdo. E cioche per loro sarà fatto, et operato, e giudicato vaglia, e tenga, e contra nõ si possa dire, venire, et opporre in qualunche m.o. E ne i detti casi, et altri annexi, et connexi da essi habbino piena autorità, et arbitrio; come veri, e competenti Giudici; alli quali il Potestà sia obligato favorire quando bisognasse, e da essi fusse richiesto.

Della pena di chi recusasse offitio. R. VII.

Qualunche persona sarà estratto, ò vero eletto ad alcuno offitio del commune; e recusasse accettarlo; si è offitio di Defensorato, ò Camarlengato caschi in pena di QUARANTA SOLDI. da pagarsi de fatto

senza

senza alcuna diminutione, e debbi estrarre, ò eleggere un'altro: Si altri offitij nõ uolesse accettare, caschi in pena di SOLDI VINTI. da pagarsi come sopra; le qual pene il Potestà sia tenuto far pagare de fatto, e così fare estrarre, ò eleggere altri à tali offitij.

De pagamenti de datij, et impositioni; e della pena di chi recusasse. R.o viij.

Se alcuna persona hauente alcuna possessione nelle pertinentie, e distretto di Ficulle, recusasse di essa pagare datij, et impositioni: il lauoratore di tal possessione sia tenuto de frutti di essa alle spese del patrone pagare al Camarlengo del Comune in detto nome receuente il datio, ò uero impositione; ò uero consegnare i frutti, sotto la pena di VINTI SOLDI. de fatto da pagarsi, e nõ di meno sien tenuti all'osseruanza delle cose predette, ò uero paghino del lor proprio: e se il Camarlengo sarà negligente in riceuere detti pagamenti, ò consegnatione de frutti; paghi del suo proprio. Et il Potestà à requisitione del Camarlengo sia tenuto farne l'esecutione; altrimenti sia obligato alla detta pena.

Delli huomini da imbossolarsi per li servitij del Co(mun)e, e quando si devin cavare; e della di chi recusasse e nò operasse per il Co(mun)e. Rubrica viiij.

Perche saria grave, e difficile al comune in ogni opera, et in ogni sua bisogna condurre operarij à salario: Il Potestà insieme con i Defensori, et aggionti devin imbriciolare, et imborsare tutti quelli che gli parrà espediente: E quando bisognarà alcun servitio per il comune; si devino estrarre tanti, quanti bisognaranno; e tali estratti sieno obligati à pena di DIECI SOLDI per ciascuno, e ciascuna volta far tutto quello gli sarà comandato: e nò di meno sia obligato à tal servitij benche pagata la pena. Tutti quelli che separati fussero dalla lor famigla, e seco nò vivessero ad un pane, et un vino; sien tenuti à tutte le fattioni del comune separatamente.

Come si devino vendere, e locare i beni del Co(mun)e. Rubrica x.

Quando occorrisse vendere, locare, ò vero affittare alcuna cosa, beni, ò opera del Co(mun)e; si devin otto giorni continui per il Balio bandire; et al più offerente, et à chi meglorfarà la condition del comune doppo i fatti bandimenti concedere: e se altrimenti si facesse sia nullo, e non tenga in alcun modo.

Non si possa uendere ài forestieri cosa stabile, e della
pena di chi contrafacesse — Rᶜ. xi. —

Niuna persona del Castel' di Ficulle, sotto la pena di DIECI LIRE
DI DENARI. presuma, ne possa uendere, ne possa alienare al-
cuna possessione, ò altro bene stabile che hauesse dentro ò di fuora
nel distretto, ad alcuna persona, comune, collegio, ò uniuersità
forestiera senza licentia espressa del Potestà, e de Defensori;
e se altrimenti facesse nō uaglia, e sia nullo ciò che farà.

Del salario de Defensori. — Rᶜᵃ xij. —

Il Camarlengo del Comune sia tenuto à ciascun Defensore in
fine del loro offitio dare, e pagare, carlini uinti di denari ~~baiochi trenta~~ p suo salario.

Della merce del Potestà quando andasse in seruitio
del commune Rᶜᵃ. xiij.

Quando occorrisse che per bisogno del Commune il Potestà andas-
se in alcun' luogo, per sua prouisione, e salario deue hauere
dal Coē per ciascun' giorno che stesse in suo seruitio soldi qua-
ranta.

De conseglj da farsi, et il modo
da tenersi Rᶜ. xiiij

Quando si fà il conseglio, niuno partito uaglia, se nō è de bossoli

à pallotte, ò a faue uento; e ciascun consegliere metta ambe le mani nelle bossole à pena di CINQUE. SOLDI. e tutto quello sarà uento, et ordinato per li consiglieri seguenti, e succedenti nò si possa reuocare; senò per li consiglieri nuoui, e uecchi nel medesimo modo.

Della mercede di chi fusse mandato p il cõe. R.ca xv.

qualunche persona del detto castello fusse mandata in seruitio del comune; deui hauere p sua mercede, se sarà del mese di Luglio, et Agosto soldi dodici il giorno; ma negl'altri tempi soldi dieci solamente.

Denari del cõe nò si possino riceuere senò per le mani del Camarlengo; e della pena di chi contrafacesse ~~del comune~~ R.ca xvi.

Per rimuouere ogni sospitione, e fraude; il Potestà non possa riceuere in modo alcuno alcuna quantità di denari spettante al detto cõe; ne altre persone, ò offitiali in nome di esso comune; senò il Camarlengo nel modo sopra ordinato; alla pena di CINQUE. LIRE, di denari: Item neruno ardisca ad alcuno dar' denari del cõe, eccetto che al Camarlengo sotto la pena medesima; e della restitutione de denari, che douesse al Cõe.

Del Cero

Del Cero da offerirsi in santa Maria di mezzo Agosto
à santa MARIA. d'Orvieto Rca xvij

Ad honore, e laude della gloriosissima sempre Vergine, matre
MARIA. La città di Ficulle sia obligata ogn' anno nella fe-
stività del'assumptione della gloriosissima semp. Vergine Ma-
ria del mese d'Agosto offerire al Camarlengo della fabri-
ca di santa Maria d'Orvieto un' CERO di peso d'otto libbre.

Lda: Dist: delle cause Civili

15R

Quanto, e quando si siede per il Potestà al banco — Ca.° i.

Il Potestà del Castel di Ficulle nelli giorni iuridichi, la mattina fino à terza stia, e resieda al banco della ragione, et equalmente à ciascuna persona renda ragione, e giustitia, e commetta le citationi, bandimenti, et altri atti civili à petitione di chi addimandasse secondo l'occorrentie; e nelle cause civili proceda, e proceder debbia, e terminare nel modo, e forma che dispongheno li presenti Statuti, e la laudabile consuetudine del Castel di Ficulle.

Del modo da procedersi nelle cause civili generalmente — Ca.° ij.

Il debitore citato per il balio una volta personalmente, ò vero due volte à casa della sua habitatione, un giorno per l'altro à petition del suo creditore; ò vero d'altra persona, alla quale fusse obligato; à rispondere à qualunche petitione, ò libello; se nel giorno, et hora per il quale è citato no comparirà, ò no risponderà cosa alcuna; accusatali la contumacia dal'attore; e citato una volta à casa, ò personalm.te per il giorno seguente

iuridico à uedersi pronuntiare il grauamento, ne comparendo in detto termine, ò nõ contradicendo cosa rileuante, ò di momento: il Potestà à petition del creditore pronuntiando commetta la tenuta nelli beni del debitore perla quantità domandata, e perle spese; ò uero la stima nella cosa domandata; fatta la discussion prima del mobile, secondariamente dell'immobile: tertio de nomi de i debitori; cioè d'una cosa in defetto dell'altra, e perle spese legitime come sopra: dato prima il giuramento al'attore che nõ domanda con animo di calunnia; et in esso giuramento pagato al Potestà il caposoldo; cioè un soldo per lira della quantità, et estimatione della cosa domandata; e circa l'estimatione si stia al giuramento del creditore, ò uero di terza persona ad arbitrio del Potà: e nondimeno perla petitione si paghi due soldi al Potestà; sempre in atto; reseruata però sempre la ragion del terzo, e di chi fusse absente. E di essa tenuta il Balio sia essecutore; laqual tenuta tenga il creditore otto giorni se sarà di VIIIti soldi, e da inde in giù et in cosa mobile; e di VIIIti soldi in sù, giorni quindici; ma se fusse la tenuta immobile un mese: E passati detti termini si citi il Reo che uenghi à riscuoter la tenuta infra duo giorni: e se nõ la riscuoterà

accusata

accusata la contumacia si bandisca tre uolte, in tre giorni
un giorno dall'altro; ò uero in diuersi giorni iuridici alla
finestra del palazzo, ò in piazza; et al più offerente si de-
liberi, e relassi, e tal deliberatione uaglia, e tenga di ra-
gione: Ma se si uendesse più che la quantità dovuta, de-
tratte le spese legittime; quel più si restituisca, et assegni
al Reo. e se non bastasse la tenuta uenduta, di nuouo si ragraui
il reo senza altra citation premessa; e subito si uenda, deliberi,
si relassi, e il più si restituisca respettiuamente ut supra
senza usare altra solennità di ragione: Nientedimeno
sia lecito al debitore doppo le predette cose infra un mese
riscuotere la detta tenuta per la quantità uenduta; et
il compratore sia tenuto de fatto restituirglela. E quando
nò si trouasse il compratore il potestà faccia stimare
essa tenuta per due huomini da eleggersi da lui; e l'attribui-
sca al creditore; restituito al debitore quel più fusse
stimata oltre al debito e spese legittime: e di essa tenuta
detto creditore, ò uero compratore si habbia per uero pa-
trone, e possessore; saluo sempre chi ci hauesse meglior ra-
gione, et il mese à riscuoterla come di sopra è detto: E se
il Reo citato ut supra comparisse infra i detti due giorni ò

16v

uer di poi, inanti però la deliberatione, e relassatione, ò attributione della tenuta: rifatte prima tutte le spese tutte le spese al attore, sia udito: e questo si intenda tutto ... ra fusse stato contumace: Chi egli confessa in quel instante gli si dia termine otto giorni à pagare, se la quantità è da vinti soldi in giu, e se da inde in su, giorni quindici: e passati li termini, si faccia l'esecutione reale, ò personale à volontà del Creditore; e nella tenuta si osservino i modi sopradetti; fatta prima in tutte le cose predette, inanti si venga alli bandimenti, et attributione come di sopra; la liquidatione del debito per instrumento, ò vero per testimoni sofficienti sommariamente esaminati; altrimenti il processo nõ vaglia. Se il Reo negasse, si dia al attore termine cinque giorni e piu ad arbitrio del Potestà à provare la sua domanda; fatta la contestation della lite; e giurato di calunnia per ambe le parti se si domandasse: Per li atti da farsi basti una citatione un giorno, gl'altro personalmente, ò à casa. Ma si alcuno vorrà muovere alcuna lite contra gli heredi di alcun defunto: di commission del Potestà faccia citare alla finestra del Palazzo, et à casa della

sitione

habitatione solita del detto defunto, li detti heredi; ò chi
volesse per li heredi respondere, et essi defendere; che
in termine di cinque giorni comparisca in giuditio à
respondere: la qual citation si faccia due volte nel
modo, e forma predetta; e passati detti termini si pro=
ceda contra di loro, come contra contumaci, come è detto
alla dation della tenuta; et ad altri atti secondo la
forma data di sopra; e ciò che altrimenti si facesse con=
tra la forma di questi statuti nõ vaglia, ne tenga.
Circa l'esecutione de caposoldi il Potestà devi havere
un soldo per lira di tutto quello che farà cõ effetto satis=
fare al creditore per vigor della sua esecutione; acciò
ch' il Potà habbia causa di fare detta esecutione; e sia
sicuro de i detti caposoldi. quando il Creditore doman=
darà l'esecutione devi cõ effetto sborsciare li caposoldi,
e deporli in mano del Camarlengo del Cõe; ò di altro
idoneo depositario. e doppo che sarà satisfatto, ò accor=
dato il creditore, il Potestà tiri et habbia i suoi capo=
soldi; altrimenti nõ possa domandarli, ne da alcuno devi
haverli: salvo però sempre i duoi soldi per atto come è detto
di sopra.

17v

Della pena di chi facesse citare alcuno, e nulla domandasse. —— R^{ca} iiij. —

Qualunche in giuditio farà citare alcuna persona, e nõ comparisse à far la domanda, ò se uenisse, e nulla domandasse; et il citato comparisse; paghi ad esso citato due soldi per uolta; e le spese delle scritture: per le quali spese il Potestà gli faccia dare il pegno, ò uero astrenga à pagare personalmẽte quel tale, ad instantia di cui fù fatta la citatione.

Del'esecutione del Potestà — R^{ca} iiij. —

Se il debitore condemnato, ò uero confesso il debito, nõ pagarà esso debito nel termine à lui assegnato; paghi, et à pagar sia obligato al Potà p sua esecutione un soldo per lira: e se infra il termine pagarà, nõ sia tenuto à pagare esecutione: qual soldo si paghi poiche il creditore sarà satisfatto come nel precedente capitolo si è narrato: Dechiarando che fino à cento lire si pigli un soldo per lira; da cento lire insù stando fermo il primo; mezzo soldo p lira; fin alla somma di soldi trecento; à

à e da indi insù per qual si uoglia somma nõ possa pigliar più, ne passar detta somma di soldi trecento; sotto pena del doppio di q̃l che più pigliasse: e sua remissione. —

In quanto si crede al giuram^{to} del'Attore. R^{ca}. v.

Al giuramento del actore si creda fino alla somma di dieci soldi; se maggior nõ sarà la quantità domandata; e l'attore sia di bnã conditione, e fama: e per fino alla somma di uinti

soldi

soldi, basti la proua di un testimone sommariam.te esaminato.

Delli sequestri da farsi — R. vi. —

Il sequestro si faccia contra il debitore; cioè nelle sue robbe appresso di chi le tiene; a petitione del domandante, e che giurarà il suo debitore sospetto, e nõ possedere bñi stabili nel detto castello, ò suo distretto a suffitientia del debito. Et se colui contra il quale è fatto il sequestro, darà sicurtà idonea di stare à ragione; e pagar il giudicato: tal sequestro sia reuocato: Et se infra cinque giorni nõ si riuocasse per difetto del debitore; si dia in tenuta al creditore per la quantità deuuta, e per le spese legitime; liquidato però prima il debito, e pagato il caposoldo: E poi si proceda al altre solennità come di sopra nelle tenute: Verun sequestro si possa fare contra figullese benestante à petition de forestieri.

Del partito che si propone del giurar, ò riferire. R. vij.

Se alcuna delle parti litiganti in giuditio mettesse il partito di dare ò ~~riferi~~ torre il giuramento della cosa domandata: se l'attore giurasse, si dia termine al reo à pagare sẽdo la forma sopradetta; e se il reo giurasse sia assoluto: Et se una delle parti recusasse giurare s'è il reo; s'habbia per confesso, e condennisi: se è

18v

l'attore, perda la causa, e sia condennato nelle spese, e sia astretto de fatto à satisfarle senza replica, ò eccettione.

Del modo da procedersi nelle cause civili ordinarie, e del libello da darsi — R.ca viij.

Il Libello si dia al Reo alle spese dell'attore, se serà domandato: purche la quantità domandata sia di lire uinti di denari, o patti: Ma di minor quantità nõ si dia libello; ma si proceda sommariamente, cognosciuta la Verità: E dato, ò uero offerto il libello di uinti lire di denari, ò più: si conceda, e dia nella pronuntia da farsi sopra esso dal Potestà; cinque giorni al Reo a rispondere; infra 'l qual termine se nõ respondera; a petitione dell'attore sia citato il Reo che infra due giorni uenga a ueder, et audire pronuntiar la tenuta; il qual termin passato, se 'l Reo altro nõ allegasse, che di ragione impedisse la detta pronuntia: si dia al'attore la tenuta per la quantità domandata, e per le spese legitime, liquidato prima l'debito secondo la forma de presenti Statuti: Se l'Reo nel termine risponderà, si proceda in causa tãto che di ragion si conuiene.

che

Che prima sia conuenuto l'principale che ha promessa; e che contra colui per chi si è promesso ò patito danno essa promessa si proceda sommariamente ~~si proceda~~ Rca. viiij. ~

Se alcuna persona douesse hauere alcuna cosa, ò denari; et in tal fatto ci fusse la promessa; nò possa prima conuenire la promessa; ma solo il principal debitore, se si può conuenire; ò sia benestante; altrimenti si possa conuenir la promessa principalmente. Quando alcuna persona hauesse pagato alcun debito, ò patito alcun danno per altri per cagion di promesse, ò di presaglie, il Potestà sia tenuto à petition di questo tale pagatore ch'hauesse patito danno, sommariamente, e de fatto (uista la Verità) constregnare realmente, ò personalmente, quello, per il quale hauesse pagato, ò patito danno a piena satisfattione tanto della sorte principale, quanto delle spese, danni, et interessi, de quali danni, spese, et interessi si creda al suo giuramento con la tassatione del Potestà; considerata la qualità delle persone, e del fatto. ~

Quando, e come si può obligar il minor di anni uenticinque Rca. x. ~

Minor di anni uenticinque, nò hauente Padre, nò si possa per

13v

alcun modo obligare senza l'consenso, presentia, e licentia del curator suo; ò uero di due suoi piu prossimi parenti: e se hauerè padre, ci deui esser presente, e consentiente: altrimenti facendo nò uaglia, ne tenga obligatione ò contratto alcuno; (eccetto però quando publicamente facesse, et administrasse i fatti di casa.) nò ostante il giuram.to fatto sopra l'contratto et obligatione. Niuno ardisca far contratti, et obligation tali contra la forma predetta, alla pena di DIECI LIRE DI DENARI.

Nelle cause di aiuto, e di salarij di Garzoni; e di cose da mangiare come si procede. R.ca xi.

Nelle cause di aiuto, di salarij, di cose da magnar, e bere il Potesta proceda in ogni tempo, etia feriato; sommariamente, e uista la uerità del fatto: e del termine à pagare si stia ad arbitrio del Potà; considerando la qualità delle persone e della causa.

Del debito; del quale appare autentica scrittura ——— R.ca xij.

Se alcuno deueva hauere alcuna quantità di denari; ò uero altra cosa; della quale apparisse alcun publico instrum.to

e liqdo

e liquido, ò vero altra scrittura autentica; e voglia con-
seguir tal debito; faccia citare il debitore personalmente
una volta, ò à casa due volte; e se nõ comparisse; e la
sua contumacia accusata; e vista la verità del fatto;
il Potà ad elettion del Creditore faccia l'esecution reale,
ò personale contra il debitore per la quantità del debito, e
per le spese segme; e s'egli comparisse personalmente
nõ sia relassato, per fin che nõ haverà integramente
satisfatto al creditore quanto deve: salvo che il Reo con-
stretto possa se vuole opporre l'infrascritte eccettioni con-
tra l'instrumento predetto: le quali se nõ opporrà nel termine
ad esso assegnato, ò vero nõ prouarà caschi in pena di VIII-
TI SOLDI. eccetto se opponesse di falsità; e patto di nõ do-
mandar pagamento; prorogation di pagamento; e pre-
scrittione; e sotto nome d'instrumento si intenda scrittura
priuata cõ testimoni sottoscritti: sententia, laudi, testa-
menti, et altre ultime volontà liquide, e precette.

Del Conseglio del Sauio quando
li domandasse — Rca. xiiij. —

Possa ciascuno alle sue spese in ogni causa tanto civile, quato
criminale, e di danni dati; che importasse la quantità di dieci

lire di denari, ò più; e per altre cause; grauarse, e do-
mandar il consegHo del savio sul dar della sententia,
fatto prima il deposito del salario del Consultore (nõ sospetto
ad alcuna delle parti) e delle scritture da farsi; Et fatto il
ponto di comun concordia. Il Potestà sia tenuto concederlo.
Et venuto il conseglio deui sententiare secondo quello;
Et di poi se alcuna delle parti hauerà domandato il detto
conseglio, infra due giorni habbia fatto il deposito, et
ancora della mercede del portatore, ò nuntio per dir' uo
liamo: e se nõ si fa, si intenda per nõ domandato; e nella
causa si possa procedere, e quella terminare, come per
giustitia si conuiene.

Della successione delle Donne; e che nõ possino alie-
nare: Itẽ del guadagno del Marito, quando morisse
la moglie —— R^ca. xiiij. —

La Donna dotata, ò da dotarsi nei beni del padre, e della ma-
dre nõ possa succedere in modo alcuno sopraviuente la linea
masculina dal canto del Padre fino à terzo grado, secondo
la ragion canonica: Item niuna Donna possa ad alcuna
persona sotto qualsi uoglia quesito colore dare, donare, ò alie-
nare de suoi beni dotali, ò sopra dotali; però alli figliuoli

legitimi

legiti, e naturali per equal portione: è s'altrimenti facesse nò vaglia, ne tenga; escetto per l'anima sua possa, ma moderatamente cioè dieci per cento: Ma s'alcuna donna morisse senza figliuoli legiti, e naturali sopravivente il marito, et il matrimonio consumato per carnal copula: guadagni il marito il terzo della dote; e nò altrimenti. ~

Del tempo feriato; e quando si può procedere nelle cause sommarie; e qual sono le cause sommarie — Rubrica xv. —

Nelle cause civili solamente nò si renda ragione, nei giorni delle feste comandate dalla sacrosanta madre ecclesia, et anco in tutte le feste della gloriosissima vergine Maria; e di tutti li Apostoli; e di santa Vittoria, di san Laurentio, di san Gregorio, e nei Venerdi di Marzo; e nell'altre feste, e giorni che fussero banditi nel Castel di Ficulle; e nel tempo dell'estate; incominciando in san Giovanni di Giugno; e finiendo in santa Maria di mezzo Agosto: e nel tempo della Verdemmia; incominciando in santa Croce di settembre, per fin' fatte le verdemmie. Ma di opere, aiuti, mercedi, salarij; di pane, e di vino venduto à minuto; di

soccite, di partigioni, di lavorecci, e nelle cause pie; e di vedove, pupilli, et orfani sempre si possa rendere; e tener ragione: Nelle cause criminali; ò quali no s'intendino feriati etiam i giorni festivi, et altri tempi, e giorni sopradetti: Item feriato sia ancora dal giorno delle palme inclusive, fin' tutta l'ottava di Pasqua seguente. ~

De compromessi da farsi, e della pena di chi recusasse compromessi — R.ca XVI. —

Il Potestà sia tenuto à pena di cinque lire di denari, in tutte le cause civili vertenti infra congionti fino' in terzo grado di ragion' canonica; fatta la contestation' della lite, et esaminati li testimoni in causa; à petitione di ciascuna delle parti; costregnere dette parti à compromettere di ragione, e de fatto: ò di ragion' tanto; e de fatto tanto secondo parerà al Potestà; in due' homini da eleggersi uno per parte. Ma infra gl'altri no congionti: se la lite no fusse terminata fra un mese da computarsi dal dì della petition' fatta esclusive di rendi al Potà; esso Potà sia tenuto à petitione di qual' si voglia delle parti chel domandasse; constregnere dette parti à comprometter' la loro lite, co ogni sua dependentia,

come di

come di sopra: e qualunche parte litigante ciò far recusasse,
nō sia intesa; e paghi di pena de fatto soldi VINTI di den.
e nō di meno sia constretto fino che s'haverà fatto compromesso.
E gli huomini chiamati sieno constretti ad accettare tal com-
promesso; e se nō volessero accettare, ò vero alcuno di essi
paghi in nome di pena subito soldi VINTI di denari; e
non possa esser più astretto: ma si chiami un'altro in quel
medesimo modo. Quali arbitri dal giorno dell'accetta-
tione devino haver lodato infra trenta giorni utili; à
pena di DIECI LIRE DI DENARI de fatto senza diminutione
da pagarsi; e tal compromesso sia spirato; eccetto che se
dalle parti fusse altrimenti fatto, ò prorogato il termine.
E se gli arbitri comandassero alle parti che si deponesse il sa-
lario per il consiglio del savio; ò per altre occorrentie;
e che esse parti, ò alcuna di esse, che'l salario nō
deponesse, in questo caso li arbitri et arbitratori nō
caschino in pena alcuna: ma la parte che sarà in colpa ca-
schi nella pena di DUE LIRE di denari: e nō di meno il com-
promesso nō spiri: ma il Potestà proveda con ogni oportuno
remedio che la causa del compromesso habbia fine. E se li
detti arbitri nō fussero in concordia, sieno constretti ad

eleggere un' terzo di buona fama, e conscientia; ò uero lo elegga il Potestà: e dato il lodo, et arbitramento; le parti da esso nõ si possino appellare; ne per alcun' modo ricorrere; ma uaglia; e tenga di ragione. ~

Della prescrittione: Item del pagamento da farsi alli Garzoni; et infra qto tpo. R.ca xvij. ~

S'alcuno con buona fede; e giusto titulo alcuna possessione immobile possederà, et haverà pacificamte posseduto per spatio di dieci anni continui; computatoci 'l tempo del suo autore; nõ possa esser' molestato da alcuno; ne contra gli si possa muouer' litigio. Se fusse cosa mobile; e per spatio di quattr' anni come di sopra sia posseduta; similmte il possessore di essa nõ possa esser' molestato. E tal prescrittione nõ corga contra li minori di uint' anni; ne contra le donne sopra le lor' doti; contra li absenti 'l tempo della prescrittione nõ corga se nõ uint' anni à modo predetto nelle cose immobili; e nelle mobili sienò otto anni. E passati detti tempi niuna persona mouente; ò muouer' uolente alcun' litigio contra tal' possessore possa esser' audito; nè inteso: e questo habbia luogo nel tempo passato, presente, e futuro: contra i minori habbia luogo la

ragion'

ragion commune. Item che li debiti di Garzoni, di la=
uoratori, e d'altri seruitij, et opere, etiam di murecci:
di poi finite l'opere, et il tempo; passati due anni con
tinui, nõ si possino piu domandare; e sieno annullati:
eccetto però se di tai debiti, seruitij, opere, e murecci
apparisse alcuna autentica scrittura, ò foglio per mano
di terza persona; ò di propria mano del debitore,
nõ s'intenda hauer luogo tal prescrittione.

Della ragion da farsi ai forestieri R.ca xviij.

Alli forestieri, e nõ habitanti in Ficulle, ò suo distretto
in ogni causa si renda ragion' commaria; et in ogni tempo,
uista la uerità del fatto: mà ai forestieri nõ cittadini della
città d'Oruieto; gli si faccia dare una promessa di star' à
ragione quando fusse domandata: e similm.te si proceda così
come di sopra contra ai forestieri à petitione delli habitanti
in Ficulle, ò suo distretto.

Della pena di chi rompesse la constretta R.ca xviiij.

S'alcuno per alcun' debito, ò per altra giusta cagione fusse con=
stretto per il Potestà; e senza licentia d'esso Potestà si
partisse, ò rompesse la constretta, caschi in pena di UNA.

LIRA DI DENARI per ciascuna volta; se la quantità per la quale fusse constretto, nò passa cinq. lire di denari; ma se passasse oltr' alla detta pena; caschi in pena di un' soldo per lira: Ma se fusse messo ne iceppi, ò sotto chiave, e si partisse, rompendo, ò fraudando la constretta, caschi in pena di LIRE DIECI DI DENARI. de fatto senza diminu, tione da pagarsi; e pur sia constretto à volontà del Potà, e nò si possa partire, che prima nò habbia satisfatto ogni cosa, alla quale fusse tenuto.

Del Pagamento delli relitti, e legati per il defunto ——— R.ca XX

Li Heredi, Fedel'commissarij, e Possessori de bni del' defunto à volontà del' legatario sieno constretti realmente, ò personalmente à pagare i legati senza strepito, e figura di giuditio; et in ogni tempo etiam feriato; ouero li si dia termine à discretione del' Potestà. ——

Della pena di chi rompesse la soccita R.ca xxi.

Soccita ~~d'alcune~~ di qual' si voglia sorte di bestie; durante il tempo della soccita, nò si possa rompere, ò in alcun' modo impedire

lire senza giusta cagione, ò con licentia del Potestà: e chi contrafarà caschi in pena di DIECI LIRE di denari. —

Dell'emendation delle bestie che si tolgano à uettura, ò à predo — R.ca xxij. —

Chi pigliasse bestia alcuna senza predo, ò à uettura per predo sia tenuto restituirla libera secondo la prese; e se perisse per colpa sua hauendola à predo sia tenuto emendarla secondo l'estimatione delli stimatori del comune: e se l'hauesse gratis, si proceda secondo la ragione, e legge comune: e pur l'estima si faccia come di sopra se fusse tenuto all'emenda. —

Della pena di chi turbasse alcuno nella sua possessione — R.ca xxiij. —

S'alcuno turbasse, ò molestasse per modo alcuno alcuna persona nella sua pacifica possessione, si è cosa stabile, caschi in pena di DIECI LIRE DI DENARI. de fatto senza diminutione da pagarsi: e se fusse cosa mobile, caschi in pena di SOLDI QUARATA DI DENARI. de fatto da pagarsi ut supra: e restituisca la tenuta: Ma s'alcuno molestasse alcuno nella tenuta data per la corte caschi in pena

per ciascuna uolta di LIRE CINQUE di denari da pagarsi come di sopra. ~

Della pena di chi domanda debito pagato; e di chi recusa far la quietantia ~ R.ca xxiiij

S'alcuno domandasse iudicialmente debito pagato; ò uero recusasse far la refiutantia, et absolutione del debito pagato: caschi in pena del doppio d'esso debito, da domandarsi; e nò di meno l' Potestà el constrenga a far tal refiutantia.

~~Della pena~~
Della cosa commune come si deui diuidere; e della pena dell'inosseruante. R.ca xxv. ~

Qualunche hauesse cosa, ò casa commune cō alcuno suo consorte; et il consorte uolesse essa chiudare, e tramedare; sia tenuto; e deui essa chiudar, e tramedare communemente col suo consorte secondo la lor possibilità: e se nō fussero concordi, li terminatori del cōe deueno dechiarare il modo, come si deui partire, chiudar, e tramedare: e secondo sarano si osserui dalle parti à pena di CINQUANTA SOLDI di denari per ciascū inosseruante: e non di meno sia tenuto ad osseruare. ~

Che le dote sien salue; e quando si può ricorrere ad esse ~ R.ca xxvi. ~

Le doti

Le doti sempre sien salue; e nõ si possino da alcuno molestare, per cagion d'alcun malefitio commesso p alcuno di casa. Ma ad esse donne dotate, ò da dotarsi, hauenti interesse nei beni del malfattore si assegni tanto de i beni di esso malfattore, quanto basti a saluamento delle doti, secondo l'costume della casa sua. Ma se dette donne commettessero malefitio, ò delitto alcuno dal Potà si possa ricorrere sopra le lor doti: Et il marito sia constretto p la sua donna pagare la pena in cui fusse incorsa della sua dote.

Nell'alienationi prima si richieda l'consorte

Rca xxvij.

Qualunche persona ualesse uendere, ò permutar alcuna sua possessione, ò alcū cosa stabile; prima sia tenuto richiedere l'suo consorte, ò piu proximo consanguineo di linea paterna, e masculina, ò uero l'piu proximo uicino; uno in defetto dell'altro se la uolesse; e se la uolesse sia tenuto uendergliela, ò permutargliela: e se del prezzo nõ fussero concordi, sien tenuti eleggere due buon'homini: e ciòche per essi si stimarà uaglia, e tenga; pure s'il prezzo si paghi incontinente, ò quando le parti fussero concordi: Gli stimatori fra quindici giorni dal dì dell'elettione faccino la dechiaratione; altrimenti facendo, nõ uaglia, ne tenga contratto alcuno: Passati li detti

giorni quindici da incominciarsi il dì dell'elettione, se altra de-
chiaratione nō si facesse: detta possessione, e cosa stabile si possa
uendere, e permutare, à chi uorrà il patrone; e uaglia, e tenga
di ragione.

Costat [redacted] —

Del sospetto

Dell modo di pigliar un per sospetto fuggi-
tiuo — R. xxviii —

S'alcuna persona sarà da alcuno giurata sospetta, e fuggi-
tiua sia tenuto il Potestà commetter l'essecutione real, e per-
sonale; e se tal persona sospetta personalmente presa, darà
idonea sicurtà di star à ragione, e pagar il giudicato
si relassi; e l'esecution si paghi per colui che giura, reser-
uatoli però l'action di agitare; aggionto però che se il giu-
rato sospetto, e fuggitiuo sarà di poi trouato debitore, e
per tal sarà pronuntiato, sia tenuto pagar la sudetta ese-
cutione, e altre spese legitime fatte per il giurante: ma se
nō sarà trouato debitore, e pronuntiato per tale, ma sarà
assoluto dalla petition del giurante, esso giurante carchi

in

in pena di lire cinque di denari ipso facto da appli
carsi secondo l'altre pene del p(rese)nte Stat(ut)o: qual pena il
Potestà senza altro processo devi subito esigere
dal giurante; salvo però sempre la ragion del giu
rato per li suoi interessi, spese, et ingiuria; e niss(un)o
del ~~Città~~ castel di Ficulle, ò contado, e distretto d'Orvieto possa esser
giurato sospetto, e fuggitivo; nel qual caso ci devi
intervenir l'approvation almeno di un testimone
di buona conditione, e fama co' giurame(n)to che q(ue)l tale
sia sospetto, e fuggitivo: et haver deteriorato la
condition sua doppo il contratto debito; et il mede
simo si intenda per tutti li habitanti in Ficulle, nel
~~Città~~ contado, e stato d'Orvieto co' lor famiglia: s'alcuna per
sona sarà creditrice d'alcun forestiero, et co' lui sia con
venuta, a certo tempo, o li habbi fatto dilatione; penden
te detto termine, ò dilatione; nò possi giurar lo sospetto,
e fuggitivo; se gia nò provasse haver peggiorato
la sua conditione. Nissuna Donna; ~~ne il~~ òver minor di
dodici anni, possi esser giurata sospetta, e fuggi
tiva per debito civile, ne p(er)son alm(eno) esser presa.

26v

E se il giurante sarà trouato nō hauer osseruato la forma predetta sia condennato nella predetta pena, e spese; e tal esecutiō nō uaglia, ne tenga. S'alcuna persona uedrà alcun suo debitore partirsi di Ficulle, e suo distretto, e nō habbia copia di alcun officiale per farlo pigliar; possi di propria autorità pegnorare et arrestar detto suo debitore; et esso incontinente asse- gnar alla corte del potestà: se hauerà copia di officiale sia tenuto detto offi.le ad instantia di detto creditore pigliar detto debitor, et arrestarlo; nō ostante che nō sia stata commessa alcuna esecutione p il Potà: e questo habbia luogo contra i debitori che si partono; nō lassando la lor famiglia, ò uer alcu- de i lor beni nel castel di Ficulle. Et il medesimo si osserui in tutti i uagabundi quali andando hor quà, hor là, nō hanno luogo fermo.

Di colui che uorrà ceder ai beni Cap.o xxix.

S'alcuno uorrà cedere alli suoi beni preso prima il giuram.to

inanti

inanti alla predetta cessione sia tenuto dar' in scrip
tis al Potestà ~~citar tutti i suoi creditori~~, tutti i suoi
et à quali bni stabili, mobili, e semouenti; e far' citar'
tutti i suoi creditori: che doppo detta cessione tal ceden
te sarà trouato hauer, tener' ò possedere lui, ò altri per
lui altra cosa di più di quel ch'habbia dato prima in
scriptis; ò ueramente se detto cedente doppo la detta
cessione fusse trouato hauere, tener, ò posseder' in no
me suo ò d'altri: per se, ò altri per lui qual cosa de i
detti beni, ò alcuno de i detti beni assignati, senza esse
citato allhora detto cedente à petition' de suoi creditori
uno, ò più che sieno, sia preso personalm[ente] e detenuto in
carcer: ò in palazzo à uolontà del suo creditore
fin' tanto che hauerà satisfattoli la deuuta quantità no
ostante la cession' predetta: qual cession' si faccia in
q[ues]to modo cioè; che detto cedente esca del palazzo del Potà
nudo, scalzo con le mutande à cuoprirsi le uergogne
solamente cò il Balio del comune, et un altro appresso da
mandarlo dal Potà parendoli, e uada così accompagnato

fin' sotto l'arco della Porta del sole; e quivi in terra tre volte percuota le chiappe del culo; dicendo in ciascuna percussione (Io Cedo Ai Miei Beni dinanzi al Notaro e sette testimoni) e questo faccia dall'hora terza fin' a vespero, tre volte in tre diuersi giorni continui: e detta cessione no si possa fare nascosam(en)te. et altrimenti facendosi no vaglia, ne tenga.

Della successione ab intestato R(ubri)ca xxx.

Si è statuito ancora, et ordinato che se alcuno [redacted] morrà ab intestato, lasciando descendenti maschi, e femine; che i maschi succedino, escluse le femine; quali maschi sieno tenuti sufficientem(en)te dotar dette femine secondo la qualità del patrimonio, e la Conditione delle persone, se gia prima no fussero state dotate dal Padre: Ma se morisse ab intestato lasciate doppo di se solam(en)te figliuole femine; all'hora dette figliuole succedino nei suoi beni, esclusi tutti i consanguinei, et affini: S'alcuno morrà ab intestato

no

nõ lasciando descendenti maschi, ò femine; allora i più prossimi consanguinei della linea paterna fino in terzo grado secondo la ragion canonica da computarsi succedino, esclusi la matre, et i parenti transversali: salua però alla madre la terza parte de i beni del heredità del defunto: quale deui, e possa conseguire tuttauia che che la matre habbia osseruato tutte quelle cose che di ragion è tenuta al defunto secondo l'Autentica C. ad tertull: s'alcuno morrà ab intestato nõ lasciando doppo di se descendenti maschi, ò femine, ne consanguinei di linea paterna superstiti nel grado predetto; allora i più prossimi consanguinei della linea materna nel matrimonio, et i più prossimi consanguinei della linea del padre nel patrimonio succedino: Che nissuna donna possa à tal heredità deuenire sotto nome di agnatione, senõ la sorella da canto di patre, e matre; e la sorella da canto di patre. Et ancora statuirno che se alcuno mancarà senza descendenti; e senza fratelli, ò sorelle congiunti da' una e l'altro

banda; superuenti à lui però due ò più fratelli uterini:
et in parte consanguinei; allhora ne i beni che peruengono
dal padre del defunto succeda il fratel consanguineo;
et ne i beni che peruengono dalla madre del defunto succe=
da il fratell'uterino, esclusi il fratel consanguineo, e li agnati.
Se alcuno morrà nõ lasciati fratelli congiuntoli dal'una e
dal'altra banda, ne figliuoli di fratelli tali: ma solam(en)te
habbia lasciato sorelle parte consanguinee ma nõ carnali;
e parte uterine; allhora la sorella che li appartiene da par
te del padre succeda nel patrimonio; e la sorella da parte
della madre succeda nel matrimonio: E quel che si è detto
de fratelli, e sorelle, si intenda ancora esser detto de fi
gliuoli de fratelli, e delle sorelle.

Che i tutori e curatori sien tenuti render conto del administratione R(ubri)ca xxxi

Che ciascun ~~S'alcun~~ tutore, ò Curatore, tutrice, ò curatrice; ò che sia lasciato
per testam(en)to ò uer creato dal Giudice, sia tenuto render
conto del administratione finita la tutela; ò cura: nõ ostante
che nel testam(en)to si contenesse nõ esser tenuto à render conto.

Della probation della consanguinità, affinità; morte, et età — R.[ca] xxxij

A prouar' la consanguinità, affinità, età; e morte d'altri, ò che alcun' fratello e stato, ò sia notaro ò giudice ordinario basti la probation' della fama in ciascuna causa: et i testimoni sopra ciò produtti, nò possino esser' impugnati, ne reprobati, benche fussero della casa del' inducente: E chi contra le predette cose farà; ò negarà, sia punito in dieci lire di denari: se già nò prouasse il contrario: e detta pena nò habbia luogo contra quelli, che nò credessero, ò uer' negassero l'età.

Che nel'ultime uolunta nò si ricerchi il num.° de testimoni introdutto dalla legge R.[ca] xxxiij

Ne' i testamenti nò si ricerchi il numero di sette testimoni introdutto dalla legge Ciuile; se la uolontà del testatore si proua per cinq' testimoni adulti; e liberi, basti, e sia ualido; ne' i codicilli, e nell'altre ultime uolunta bastino tre testimoni.

Chi muore superuiuenti figluoli nō possa donar, ò lasciar cosa alcuna alla sua moglie R. ca xxxiiij.

S'alcuno mancarà uiuenti un figluolo, ò figluola ò più nō possa dare, lasciare, donare etiam inter uiuos, ò in qual si uoglia altro modo cosa alcuna alla sua moglie, ò ad altri in suo nome; senō oltre la sua dote, il uitto, et il uestito, e le cose necessarie alla sua uita secondo la facultà di suo potere, e questo habbia luogo per il passato, e per l'aduenire.

Chi il marito nō possa alienare i beni della moglie sua ficullese R. ca xxxv.

S'alcuno estraneo prendarà moglie ficullese nō possa uendere, ò alienare i beni della sua moglie, ò uer de figluoli ò sue figluole; e contrafacendo l'alienation nō tenga; et i beni alienati recaschino subito al Comun di Ficulle.

Che la donna d'altrui iurisditione possa lasciar i suoi beni à chi uuole R. ca xxxvi.

Se la donna d'altrui iurisditione, quale habbia hauto, ò habbia marito Ficullese, e sottoposto alla iurisdition di Ficulle nourà

serra

senza lasciar figluoli, possa e siali lecito lasciar
la sua dote, et li suoi beni à chi a lei parrà, e piacerà.

Che i contratti de figluoli di famiglia nō
tenghino; se nō negotiano, e trafficano publi-
camente — Rubrica xxxvij. —

Se il figluol di famiglia farà alcun contratto, ò obli-
gatione nō vaglia; se già nō negotiasse; e maneggias-
se i fatti di casa publicamente; ò ver' sendo facesse di
volunta, e commissione di suo padre; e se il figluol
di famiglia maggior di anni vintiquattro sarà
condemnato per alcuna causa criminale; tal condemna
gion vaglia; e tenga. —

De i garzoni condutti à certa merce-
de, e salario, e tempo Rubrica xxxviij. —

S'alcuno, ò alcuna condutto con certa mercede; nel tempo
della location sua si partisse senza legitima causa; e
nō ritornasse al patrone à petition di esso conduttore
perda tutto il suo salario; e nissuna persona possa

30 v

tener, e condurre tal persona condutta contra l'audorità del suo patrone durante il tempo della sua locatione; et il Potà osservi, e faccia osservare tutti i patti et ogni conventione fatta fra il patrono, et il garzone.

Se il padre di famiglia maggior di quattordici anni, e minor di vinticinq. si obligharà dinanzi al Potà vaglia, e tenga. R.ca xxxix.

S'alcun padre di famiglia maggior di quattordici anni, e minor di vinticinq. farà obligation alcuna dinanzi al Potà, e con sua autorità, e decreto tal contratto vaglia, e tenga nò altrimenti che se havesse havuto il curatore; e la sua presentia ci fusse intervenuta; e ciò habbia luogo havendo, ò nò havendo curatore; e le cose così qui fatte, mai possino esser adnullate sotto occasione di minor età: ne mai possa domandar la restitution in integrum per detta causa.

~~Di lavorare nella notte lavori in darno~~ R.ca ~~XXXX~~

Delo

Dela soccita fatta co' il contadino R.ca xxxx.

Qualsivoglia persona che haverà havuto, contratto, ò contrarrà soccita con alcun contadino, ò altra persona; et il patron del contadino, ò altra persona torrà, ò levarà via in qualunque modo alcuna bestia, ò bestie di detta soccita, e provato che haverà la detta soccita, fatta la dechiaration dal Potestar, sia tenuto quello che haverà tolto, ò levato detta bestia, ò bestie, restituire la parte della bestia, ò bestie, che sarà dechiarata, al soccio principale, altrimenti sia punito in dieci lire di denari: la metà della quale sia del soccio detto, un quarto del [illegible], et l'altro quarto del Potestà che le esigerà; e nò di meno sia tenuto restituir detta bestia una, ò più che fussero

Chi lavorerà, e seminarà nella maese, sia tenuto lavorar e seminar nella colta R.ca xxxxi.

Il lavoratore che lavorarà, e seminarà il terren di alcuno nella maese, sia tenuto seminar il medesimo terreno nella colta, se sarà però di volunta del patrone della terra.

sotto pena di CENTO SOLDI; et emendi il danno contrafa-
cendo al patron del terreno à stima di due homini della con-
trada: e chi havesse lavorato parte della terra condutta; e
malitiosamente lasciarà alcuna parte, e non la lavorerà; emendi
il danno al patron del campo, di quella parte che non lavo-
rasse, à stima di due homini della contrada: e paghi SOL-
DI QUARANTA di pena; e la parte de frutti della terra la-
vorata che pervien al lavoratore rimanga in sequestro.
Medesimamente se il lavoratore d'alcuno, ò alcun della sua
famiglia estrarrà, ò farà estrarre biado del terren che ha
à lavoreccio senza licentia, e requisition del patron del
terreno ch sarà lavorato; ò ver di colui da cui il tien à la-
voreccio sia punito in DIECI LIRE DI DENARI. et emendi il
danno à colui da cui ha detto terreno; ò vero à i suoi heredi
e basti al patrone provar che il biado è stato estratto, e che non
è in detto suo terreno col suo giuramento solo; non essendoli
però per la parte provato il contrario; nel qual caso caschi
esso nella medesima pena; et in rifar le spese legime ipso
fatto sia astretto. —

Nissuno

~~Le prima~~

Nissuno possa per debito ciuile, per malefitio, danno dato, ò per altra causa chiamar, et agitar contra alcuno, se nò al banco del Potestà di Ficulle. R.ca xlij.

Perche molte uolte occorre che alcuno si diletta per straciar altrui; e per defaticarlo con uiaggi, e fatiche, e spese, chiamar spessefiate, et agitar contra il suo aduersario; e quello accusar, ò inquisire ad altro foro; e dinanzi ad altri tribunali, che dinanzi al Potestà di Ficulle: Di qui donque hanno ordinato, e statuito che per l'aduenire à nissuna persona sia lecito sotto qual si uoglia quesito colore; et in qual si uoglia modo chiamare alcun suo debitore ficullese, habitante, e conferente in Ficulle pagante dati, et altri grauezze della Città, ad altro foro ò tribunale, che dinanzi al Potà di Ficulle sotto pena di lire dieci di denari per ciascuno, e ciascuna uolta; e di cader in tutto dalle sue ragioni, et il processo, et il giuditio altroue fatto nò di meno sia nullo, e di nissun ualore. Il medesimo si interdica che nissuna persona possa accusar altrui ne di malefitio, ne di dan. dati; ne di qual si uoglia altro caso; ne far inquisitioni, ad altro foro ò tribunale; che dinanzi al Potà di Ficulle sotto la pena sudetta; e di cader dalle sue ragioni; e nò di meno tutto quello fa:

cosse sia sempre nullo: e q.º s'intenda de Ficullesi habitanti in Ficulle, e suo distretto; et altri tutti e singuli conferenti come di sopra: Intendendosi sempre di quei casi doue il Potà di Ficulle per uigor' delli p(rese)nti Statuti può procedere. ~

A nissuno sia lecito appellarsi etiã per uia d'inhibitione per qual si uoglia causa ciuile, criminal' danni dati ò per altra ocõne sin' che nõ è data prima sententia dal' Potà di Ficulle ~ R.ca xliij. ~

Perche molte persone alle uolte per stratiar' i pouer' huomini lor' creditori si appellano, e dicono di nullità, ò uero inhibiscono il Potà, e la parte, cõ inhibitione ò monitorio, auãti che sia data s(en)tẽtia diffinitiua, ò interlocutoria dal' Potà di Ficulle: Di qui è che harò ordinato, e statuito che per l'aduenire ad niuna p(er)sona attrice ò conuenuta in iud.º sia lecito in qual si uoglia modo, ò sotto qual si uoglia quesito colore (durante la prima instantia) appellarsi, ò dir' di nullità, etiã per uia d'inhibitione, ò precetto ò monitorio à qual si uoglia superior' tribunale, e foro, se prima nõ è data per il Potà di Ficulle

fra

33 r

fra esse parti sentia diffinitiva, ò interlocutoria; et chi altrimenti facesse cascchi, e caduto s'intenda al tutto dalle sue ragione: e questo s'intenda in qualsivoglia causa civile, ò mista, criminale, ò di danni dati ò d'altra occasione.–

o
à
etto
t
mpa
ce
a;
rno
à
e
ter
tà
altra
pre
ò ac
e di
i
ntie
il

Del modo da procedersi nelle cause de malefitij ——— Rca. i.

L'accusato, ò vero inqsito di alcun delitto p lui commesso sia citato per comandamento del Potestà dal Balio del castello con cedula continente l'tenore in effetto dell'inquisitione, e malefitio per il qual si procede; et in essa cedula gli si assegni termine due giorni à comparire, et à rispondere con le sue defentioni; la qual cedula gli si dia in psona potendosi di lui hauer copia; altrimenti si lasci à casa della solita habitatione, ò ritorno del accusato ò inquisito; ò ver con la cera si attacchi à l'uscio di essa sua situatione, ò ritorno. se personalmente nó comparirà, à rispondr e defendersi; passato detto termine sia citato dal Balio del coe di commission del Potà alla finestra del palazzo publicamente có alta uoce un' altra uolta, con termine di tre giorni à comparire à modo predetto. Et se non uenisse, e nó rispondesse al inquisitione, ò accusa contra lui formata có la sicurtà idonea bastante di star à ragione, e pagar il giudicato sedo la forma delli statuti; si habbia per confesso, e conuento di tutto qllo si contiene nel inquisitione, accusa, e processo sopra cio fatto. Et il

Potestà dia la sententia, et condennatoria secondo la forma
delli Statuti. Ma se l'accusato, ò inquisito fusse forestiero,
ò nò habitasse in Ficulle, si citi alla finestra del palazzo
à modo predetto cò termine di cinque giorni; e basti una
citatione. Ma se comparisse, e volesse rispondere infra 'l
termine, il Potestà sia tenuto admettere la sua risposta, data
la ricolta di pagare quanto fusse di ragione: et se fusse pas
sato 'l termine nanti la sententia, nò si devi admettere, se
prima nò paga SOLDI VINTI di denari per purgar la sua con
tumacia; nella qual comparitione gli si assegni termine come
di sopra à defendersi; e passato d.o termine, se nò si defen
darà sia condemnato nella debita pena: Ne' i malefitij da
cinquanta soldi di pena ingiù si proceda ad arbitrio del
Potestà, trovata la verità.

Della pena di chi nò prova l'accusa R.ca ij

L'accusatore, ò denuntiatore di alcun malefitio et nò provarà
l'accusa nel termine a se dato sia condemnato in quella pena,
che venisse condemnato l'accusato se l'accusa si provasse: et s'
al Potestà paresse espediente quando riceve l'accusa constren
ga l'accusatore à dar la sicurtà di pagar la pena nò pro
vando

dosi per lui l'accusa: e sopra il tutto pigli il giuramento dal accusatore, ch'egli nō accusa cō animo di calunnia. ~

Della pena delle bastemmie. R.ca iiij. ~

S'alcuno fusse tanto prosontuoso, temerario et insolente che bastemmiasse Dio, ò la sua gloriosissima madre Vergine Maria: sia astretto de fatto senza altro processo, e senza diminutione à pagar in nome di pena QUINDICI LIRE DI DENARI; è la medesima pena paghi come di sopra chi percotesse, ò facesse alcuna disonestà contra le lor figure. S'altrimenti bastemmiasse, ò dicesse alcuna parola disonesta paghi come di sopra, p ciascuna parola SOLDI QUARANTA DI DENARI. Ma chi bastemmiasse altri santi, ò sante, ò dicesseli qualche parola vituperosa, ò facesse i fichi verso il cielo, ò qualche figura di santi, ò sante, ò quella percotesse ingiuriosamente paghi p ciascuna volta p pena senza diminution e de fatto com è detto LIRE CINQUE DI DENARI. Chi giurarà per il corpo, ò p il sangue di Dio, ò della Vergine Maria paghi come di sopra de fatto per pena SOLDI VINTI. di denari: d'altri santi, e sante soldi DIECI. di denari da pagarsi come di sopra. ~

Della pena delle parole ingiuriose R.ca iiij. ~

S'alcuno contra alcuna Donna dirà parola alcuna ingiuriosa,

cioè puttana, Vacca, scrofa, Ruffiana, ò Maliarda; caschi à pena per ciascuna parola predetta, ò simile à le sopradette di DIECI LIRE DI DENARI, de fatto senza diminutione; dell'altre parole più leggiere paghi quaranta soldi per parola, de fatto come sopra. S'alcuno dicesse contra l'altro Ladro, Traditore, Assassino, Becco, ò simil parole; per ciascuna parola paghi LIRE DIECI DI DENARI de fatto come sopra. Dell'altre parole più leggiere paghi per ciascuna VINTI SOLDI DI DENARI come sopra. S'alcuno rimproverasse contr'alcuno alcuna ingiuria, ò mancamento ad esso fatto ò à suoi antecessori paghi LIRE CINQUE DI DENARI come di sopra.

Della pena dell'insulto — R.ca V. —

S'alcuno assaltasse altri con arme nel Castello di Ficulle, ò fuora paghi di pena LIRE QUINDICI DI DENARI; e la pena della percussione se percotesse. Ma senza arme paghi LIRE OTTO DI DENARI. e l'assalto s'intenda, quando con ira et ingiuria si movesse di luogo à luogo contr'alcuno: sia lecito all'assaltato defendersi, e percuotere l'assaltante con temperanza, e senza pena. —

Della pena di chi ponesse mano ad arme, et adnenasse, ò percotesse co' arme, ò senza R.ca VI.

S'alcuno ingiuriosamente contr'alcuna persona mettesse mano ad arme, ò vero sguainasse paghi di pena CINQUE LIRE DI DENARI.

Ma

Ma se con' arme admenasse contr' alcuno ingiuriosamente,
ò lanciasse con' alcuna generation' d'arme, caschi in pena di
dieci lire di denari; Ma se percotesse con' dett'arme nella faccia
senza effusion' di sangue, paghi di pena lire quindici di denari;
se con' cicatrice, e segno brutto perpetuo paghi lire trenta.
Sopra l'collo con sangue vinti cinque lire; sott'al collo con'
sangue lire dodici. Ma nell'altri luoghi sopra nó espressi senza
sangue, ò senza liuore di pena sia la metà manco si dal
collo in sù; come che anco dal collo in giù respettiuamente.
E similmente s'intenda delle percussioni et assalti senz'arme
cioè che sia di pena la metà che fusse cò arme respettiuamente
una cosa cò l'altra. Se per li capelli pigliasse; et in terra fa-
cesse cadere, se con' sangue dodici lire di denari; e senza
sangue in otto lire sia punito; se nó facesse cadere sia
punito nel terzo manco; S'ingiuriosamente berretta, ò
mantello li cauasse, ò leuasse sia punito in lire due di denari.
Le donne, che commettessero simili delitti se sono di buona fama
maggiori però di dieci anni sien tenut' à mezza pena.
Ma chi cominciasse la rixa, ò questione con parol' ò con'
fatti paghi l'doppio della pena; et intendasi per pena originale.

Della

Della pena fra' i congionti, e de figliuoli che offendono il padre; e del marito contra la moglie. Rca viij

Li congionti per fin' à terzo grado inclusiuamente secondo la ragion' canonica, percotendosi insieme cō mal' animo, et ingiuria in qualunche modo commettendo leggier' offese sien' puniti nella META DELLA PENA secondo la forma delli Statuti: Ma se l'offese fussero graui caschino nella medesima pena come che nō si attenessero in grado alcuno. Il marito possa senza pena gastigar' la moglie cō discretione; ma nō atrocemente, e con graue offesa. Se li figliuoli con parole offendesser il padre, ò madre sien' messi ne i ceppi per un' giorno continuo: Ma se li percotesse paghino la pena delli Statuti della Città d'Orvieto, e nō di meno stien' ne i ceppi ad arbitrio del Potestà. ~

Dell' elettion' dello scindico che habbia à denuntiare li malefitij, e della sua pena. Rca viij ~

Acciò che i malefitij, et eccessi nō rimanghin' impuniti: in ogn' introito del Potestà, i Defensori sien' tenuti eleggere un buon' e sufficient' homo ficullese per scindico del comun' e à pena di dieci soldi per ciascuno de fatto da pagarsi, ò uero scomputar' del lor' salario. L'offitio del quale duri sei mesi

1

E sia tenuto in principio del suo offitio presentarsi dinanzi al molto Mag.co Sig. Potestà d'Orvieto: Et ogni volta che occorrisse alcun malefitio dentro al castello; ò fuora in sua tenuta del quale non si potesse punire in Ficulle; sia tenuto denuntiarlo alla corte e potestà d'Orvieto in termini di tre giorni dal dì del commesso malefitio; altrimenti sia punito in DIECI LIRE DI DENARI de fatto da farglisi pagare per il Potestà di Ficulle. ~

Della pena di chi furasse. R.ca ix. ~

Qualunche persona furasse arato, giogo, vomerà, ò altri ferramenti di valuta di quaranta soldi in giù casschi in pena di cinque LIRE DI DENARI. E se la cosa furata fusse di maggior valuta insin' à dieci lire di denari, caschi in pena di due fiorini; e se più valesse caschi in pena di VINTI CINQUE LIRE DI DENARI. E se furasse cosa alcuna di valor di dodici fiorini caschi in pena di SESSANTA LIRE DI DENARI; et in tutti i casi sia tenuto all'emenda del danno. ~

Della pena di chi gettasse pietre, in casa, ò sopra casa d'altrui —— R. x. ~

Qualunche persona gettasse sassi, ò pietre alla casa, in casa ò sopra la casa, et habitation' d'altrui contra la volontà del patrone; di notte sia punita in CINQUE LIRE DI DENARI, e di giorno sia punita in MEZZO FIORINO. ~

Della pena di chi occidesse, ò ferisse animali d'altrui — R.ca xi.

S'alcuna persona occidesse alcuna bestia grossa contra la volontà del patrone caschi in pena di ~~tre~~ FIORINI; se la ferisse sia la pena ~~mezzo~~ UN FIORINO. Delle bestie minute, ò cane per ciascuna che occidesse sia punito in UN FIORINO: se la ferisse MEZZO FIORINO. Chi occidesse animal volatile contra l' voler del patrone sia punito in SOLDI DIECI DI DENARI; et in ogni caso emendi l' danno à doppio. Sia lecito ad ognuno nella cosa sua, ò da se condutta, senza pena amazzar gl'animali volatili; quando detter danno: e tal animale devi allora consegnar al Potestà: e circa l' danno si stia à l'giuramento di colui che l'haverse riceuto; et il patron del animale sia astretto ad emendarlo.

Della pena di chi darà fauore nei malefitij — R.ca xij.

Chi darà, prestarà, ò porgerà fauor, aiuto ad alcuno committente, ouer consiglio che commettesse alcun malefitio, ò delitto caschi nella medesima pena ch'il principale, se sarà presente à tal delitto; ma se nò fusse presente sia punito in mezza pena nella quale uerrà condemnato il delinquente.

Della pena di chi uscisse de i ceppi, ò rompesse constretta — R.ca xiij.

Qualunche persona constretta in palazzo, ò ne i ceppi per alcun'

malefitio

malefitio, ò debito, ò per altra giusta cagione; e rompesse li ceppi, ò di essi uscisse malitiosamente caschi in pena di VINTI CINQUE LIRE DI DENARI da pagarsi de fatto senza diminutione; e s'altrimenti uscisse di palazzo senza licentia del Potestà sia punito in DIECI LIRE DI DENARI da pagarsi come sopra.

Ciascun deve obbedir al Potà, quando volesse piglar alcuno — R.ca xiiij. ~

Ciascun del Castel di Ficulle, ò habitante in esso sia tenuto sotto pena di DIECI LIRE DI DENARI ad ogni requisition del Potà personalmente insieme co'l detto Potestà piglar li sbanditi, e condennati della Città d'Orvieto; e del detto Castel di Ficulle: e tutti quelli che commettessero alcun malefitio; et essi metter ne i ceppi; et ogn'altro aiuto prestare, opportuno al suo offitio; sotto la detta PENA; et maggior piacerà ad esso Potestà. ~

Della dupplication delle pene. R.ca XV. ~

Tutte le pene di qual si voglia malefitio, delitto, ò dannodato si dupplichino commettendosi detto malefitio, delitto, e dannodato di notte tempo: e la notte s'intenda tramontato il sole per sin che no si leva la mattina: Li malefitij contra la persona del Potà si tripplichino nella pena; nella persona, et contra i Defensori, e Camarlengo si dupplichino le pene: e similmente in piazza, in palazzo, in Chiesia: e dinanzi al Potà; et altresì dinanzi à i Defensori. ~

De benefitij delle pene; e remission' d'esse. Rca. xvi. —

All'accusato, ò inquisito comparente personalmente in giuditio se confessa l'delitto esser stato da lui commesso, si sbatti la QUARTA PARTE DELLA PENA pecuniaria d'esso delitto, ò malefitio: e s'Hauerà pace fra dieci giorni dal di della sua risposta, gli si relassi l'altra quarta parte di tutto quello uenisse da condemnarsi secondo la forma delli statuti; pure s'essa Pace nel detto termine legitimamente proui dinanzi al Potestà: se doppo la condennagion' fatta, e notificatali pagarà il delinquente i tre quarti della pena e condennagion' fattali fra dieci giorni seguenti li sia fatta gratia del altro quarto; e possi anco godere il benefitio del quarto mero per la confessione; et il quarto mero per la pace; osseruando però quanto di sopra. Mà in quãto alla Pace nõ habbia luogo ne i furti, ne i dannidati; nelle bastemmie di Dio, de suoi santi, e sante, e cose sfatte in lor' dispregio, e uilipendio; ne anco nelli altri casi che li presenti Statuti disponessero in contrario. —

Dell'assimilationi da farsi. Rca. xvij. —

S'alcun' malefitio si commettesse per alcunò; e d'esso nõ si trouasse pena determinata: il Potà possa, e deui procedere de simil' à simile, secõdo meglio si può adattare à discretion sua: e così si intenda ne i danni dati. —

Che il Potestà ne i malefitij possa proceder ex off.° R.ca xviij.

Il Potestà possa procedere ne i malefitij ex offitio, per inquisitione, et à petitione di chi domandasse et i trouati colpevoli condennare, e le pene exigere secondo la forma de presenti Statuti.

Del arbitrio del Potestà R.ca xix.

Il Potestà possa imponer la pena al inobbediente fin' à dieci SOLDI; e più secondo l'importantia del comandamento, non passando però la somma di SOLDI QUARANTA. qual pena si faccia pagar de fatto senza processo.

Della mitigation delle pene contr' al minor di dieci anni; e della proua dell' età R.ca xx.

Il minor di dieci anni, e maggior d'anni sette, hauente sentimento, et astutia: e di cio si stia ad arbitrio del Potestà, se alcun malefitio commettesse sia punito nella metà della pena che contengon' i presenti Statuti, et in minor pena ad arbitrio del Potà; Circa l'età sua si creda al giuramento del padre, e della madre: ò uer di due suoi più attinenti.

Della pena di chi guastasse, furasse, ò cogliesse, ò suffocasse cupelli; ò sciami nel altrui possessione R.ca xxi.

Qualunche persona guastarà cupelli doue fussero, ò uer torrà, ò soffocarà le ape caschi in pena di CINQUE LIRE DI DENARI: sia lecito à ciascuno torre il suo sciame di ape doue fusse senza pena.

Ma chi l' cogliesse, ò togliesse della possession' d'altrui senza licentia del patrone, caschi in pena di VINTI SOLDI. e nò di meno l' malfattore sia sempre tenuto ad emendar' il danno. ~

Della pena di chi denegasse l' pegno R.ca xxij

Qualunche persona denegarà al Balio, ò al Potestà il pegno, ò tenuta quando si domandasse per uigor' del' offitio, caschi in pena di CENTO SOLDI senza diminution, e de fatto da pagarsi senza processo; e simil pena paghi se chiudesse l' uscio.

Ciascuno deui correre al romor' doue fusse R.ca xxiij

Ciascun' che nò corrisse al romore doue fusse; caschi in pena di VINTI SOLDI di giorno, è di notte nel' doppio.

Della pena di chi mettess', ò cauasse termini R.ca xxiiij

Qualunche persona metterà, ò cauarà, ò uer' suffocarà alcun' termine fra la sua possession', e quella del suo uicinò, ò consorte senza licentia d'esso uicino, consort, ò autorità del' Potestà, caschi in pena per ciascun' termine, e ciascuna uolta di DIECI LIRE DI DENARI senza diminution, e de fatto. S' arando discaudutam.te con' buoui si cauasse alcun' termine: sia tenuto quello ch' arà in quell' hora rimetterlo nel' suo luogo; ricercata prima la presentia del' uicino à chi appartien tal' termine, ò uer' di due della contrada, ò almen' d'uno per ueder' tal' termine. ~

Della pena di chi entrasse, ò uscisse altroue che per la porta. Cap.º XXV.

Nissun' habbia ardire intrar, ò uscire del castello di giorno, ò di notte per altro luogo che per la porta del castello stando però aperta, sotto pena di DIECI LIRE DI DENARI de fatto senza remission' alcuna da pagarsi: ma sel' fusse forestiere paghi LIRE VINTI CINQUE de fatto come di sopra.

Che gl'huomini di sospetto, e di mala fama sien' licentiati Cap.º XXVI.

Tutti, e singuli huomini sospetti, e di mala fama, e conditione per il buono, e pacifico uiuere, e stato della Magnifica Città d'Orvieto deuin' esser' dal Potestà sotto uinculo del giuramento licentiati in modo tal' che totalmente si partino del castello e suo distretto senza dimora, et in ciò usi ogni arbitrio, e diligentia che si partà, insin' à far leuar romore: e ciascun sia tenuto obbedir, et aiutar' el Potestà; e chi contrafacesse caschi in questo caso in pena di DIECI LIRE DI DENARI senza diminution, e de fatto da pagarsi. Item il Potestà sia tenuto giusta sua possa far executione di tutte le condemnagioni, e pene incorse tanto per malefitij, quanto per danni dati, et altri extraordinarij; se commodamente si potran' fare.

In Palazzo non s'entri con arme Cap.º XXVII.

Nissuna persona di qualunche condition si sia ardisca intrar in

Palazo

passarlo con alcuna sorte d'arme, sotto pena di VN DUCATO, senza la diminutione oltr' à l'altre pene ordinate. –

Del'extrattion dell'accuse. Rca. xxviij –

S'alcun volesse cavar ò renuntiar all'accuse per lui fatte, doue si contenesse delitto, ò quasi del qual fusse la pena cento soldi ò giù; paghi al Potestà per tal extrattione soldi DIECI. e da cento soldi in giù fin' à trenta paghi cinque SOLDI. e da trenta in giù sia in arbitrio del Potestà: qual accusa si deui cauare fra cinque giorni doppo che sarà fatta; e così renuntiare.

Della parte del Potestà di tutte le pene ~~…~~ Rca. xxviiij. –

Il Potestà del Castel di Ficulle d'ogni pena, e condennagione tanto del suo tempo, quanto delli suoi precessori habbia la metà, l'altra metà sia della Comunità di Ficulle. Ma del'accuse fatte, e produtte auanti al Potestà deui hauere due quarti ~~…~~, ~~e l'altro … quarto al~~ vn quarto alla comunità; e l'altro quarto al accusatore. –

Fra quanto tempo si può accusar ne i malefitij Rca. xxx. –

Nissuna persona possa accusar persona alcuna d'alcun malefitio

passat

142 r

passat' un' mese dapoiche fusse commesso tal' malefitio; et accu-
sandosi passato detto tempo dett' accusa sia in tutto nulla; e sopra
essa nō si possa procedere ad instantia di quella tal' persona che
accusasse. ~

Dist: 4ta De danni dati.

Della pena di chi desse danno personalmente in vigne, orto, e chiusura: e di chi portasse uva ò agresto — — R. 2. —

S'alcuna persona intrasse nella vigna d'altri da Calende di Giugno per fin che l'uve stanno pendenti paghi di pena VINTI SOLDI di denari senza diminutione de fatto. E se della detta Vigna cogless'uva paghi di pena per ciascun'uva, ò agresta SOLDI VINTI; oltr'alla pena detta del ingresso; e se cogless'altri frutti di essa, paghi di pena SOLDI DUGENTO senza diminutione. Chi entrarà in orto, ò chiusa d'altri paghi SOLDI VINTI. e si d'essi luoghi cogliesse frutti paghi di pena SOLDI QUARANTA oltr'alla predetta del ingresso. Chiusa s'intenda che sia formata, ò circundata di muro, ò siepe, e dentro ci sieno arbori domestici: l'orto s'intenda, quando dentro ci sono coli, agli, lattuca, ò altre cose da orto. Chi entrarà in vigna vota paghi di pena SOLDI SEI. —

Item dala festa di santa Maria d'Agosto fino alle vendemmie; nissuno possa portare senza licentia del Potestà alcun'uva, etiã della sua vigna propria sotto pena di

DUE

Due soldi per ciascun' uua, ò agresta; eccetto che due uolte la settimana cioè Mercoledi; e Sabbato; ne qual' giorni sia lecito portar' della sua possessione tre uue per ciascu° della famiglia.

Ne i danni dati basti la proua d'un' testimone maggior di dieci anni; e di buona fama. R.ͣ iiij.

In ciascuna inquisitione, ò uer' accusa di danni dati basti per proua un' testimon' solo col giuramento, maggior di dieci anni; e di buona fama.

Delle bestie ch' intrassero nelle uigne R.ca iiij.

Quand' alcuna bestia grossa intrasse in uigna d'altri; da calende di Marzo fin' che l'uue son' pendenti, paghi il patron' delle bestie soldi dieci per bestia; e la medesima pena sia delle bestie porcine, caprine et asinine; per pecora due soldi. per ciascuna, e ciascuna uolta. Per le bestie predette minor' di sei mesi, sia mezza pena della pena sopradetta: negl'altri tempi sia mezza pena delle pene sopradette. con' dechiaration' però; ch' al tempo dell'uua, ài porci la pena sia dupplicata.

44v

Della pena di chi desse danno personalmente
ne' campi biadati — Rubrica v.

qualunche persona entrasse, ò danno desse in campo biadato d'altrui, calpestando, ò passando per esso quando commodamente possa andar per la uia; paghi di pena Cinque soldi per ciascuno, e ciascuna uolta; e se bestia alcuna menasse calpestand' ò attrauersando cascchi in pena di Cinque soldi oltr' alla pena detta: e se in detto campo facesse l'herba, ò cogliesse legumi esistenti in detto campo paghi di pena soldi dieci: oltr' al'emenda del danno.

Della pena delle bestie ch' intrasser' in campo
biadato, ò in orti — Rubrica vi.

Buoui, Vacche, ò qualunche altra bestia grossa, ch'intrass' in campo biadato da Calende di Marzo perfinch' il grano et altri biadumi saran mietuti; paghi il patron' d'esse soldi Cinque per ciascuna bestia, e ciascuna uolta: la bestia asinina paghi tre soldi per ciascuna: la bestia pecorina, caprina, e porcina paghi un Baiocho per ciascuna, e ciascuna uolta: la porcina dando danno in orti sia di pena Due Baiochi per ciascun' e ciascuna uolta. Ma se bestie grosse desser' danno nel campo mietuto, ò abbarcaionato, ò a legumi paghi il patrone per ciascuna

bestia

bestia soldi sei, per bestia asinina quattro soldi; per caprina, pecorin, e porcina soldi due per ciascun, e ciascuna uolta. Ma negl'altri tempi sia mezza pena delle sopradtte; e sempre ne i danni dati si emendi il danno al patiente. ~

Della pena di chi personalmente desse danno nel'altrui vigna tagliando R.ca vij. ~

Qualunche persona tagliarà vigna d'altri paghi per ciascuna vite soldi vinti. de fatto senza diminutione; et emendi il danno; ma se tagliasse el capo della uite, paghi per ciascun capo soldi dieci: se roncasse uiti soldi vinti per uite, come di sopra; et emendi il danno. ~

Della pena di chi taglasse siepe, salcini, arbori; et frutti che pendono dalla possession del uicino — — R.ca viij. —

Nissuna persona presuma taglar' arbori domestici dal pedo ne sotto pena di cinque lire se fusse in vigna, ò in chiusa; se in altri luoghi soldi quaranta di pena per ciascuno. Se diramasse sia di pena soldi dieci per ramo; se altr arbori nella selua taglasse paghi di pena soldi vinti per ciascun se fusse quercia, ò cerro, ò altr' arbor da ianda; se diramasse soldi cinque per ramo: se taglasse castagni

att'à far' cerchij paghi di pena soldi DIECI per ciascuno, ma se fusse castagno grosso atto à segare paghi soldi QUARANTA per ciascuno essend' in selua; fuor' di selua paghi l'doppio; ma se l'arbor detto fuss' atto à far scale paghi soldi VINTI per ciascun' arbore. Se taglasse siepe di vigna paghi soldi VINTI; se di campo soldi DIECI. Sia lecito à ciascuno taglar' rami d'arbori del vicino pendenti sopra la sua possessione; e coglier' i frutti d'essi ~~arbori~~ rami dalla sua possessione, nò intrando però nella possession' del' vicino. Se taglasse salcini nella possession' d'altri paghi di pena soldi VINTI di denari; e sempre come si è detto il danno si emendi.

Della pena di chi toglesse pali, ò legna d'altri — Rubrica ix.

~~Siunque~~
Colui qual' toglesse pali della vigna d'altri, ò d'altro luogo paghi di pena LIRE UNA di denari; e la pena medesima sia se pali d'altrui in luogo alcuno taglasse: se legna toglesse d'altri paghi soldi DIECI per ciascaduna volta.

Della

Della pena di chi facesse l'herba nel canneto d'altri. — — — Rca x. —

S'alcuno frondasse canne di canneto d'altri per far l'herba, ò per altra causa; paghi di pena SOLDI DIECI per uolta. —

Della pena di chi toglesse paglia, ò fieno. Rca xi.

Chi toglesse paglia, ò fieno di pagliaio, ò mucchio paghi di pena SOLDI VINTI per ciascuna uolta. —

Che'l patrone paghi la pena del Garzone del salario Rca xij. —

S'alcun Garzone stando à patrone, facesse danno con bestie ò senza, malitiosamente: il patron suo paghi la pena alle spese del Garzone; altrimenti nò. —

Delle bestie che desser danno alla paglia, ò fieno — — — Rca xiij. —

Buoui, vacche, ò altre bestie grosse che desser danno al pagliaro, ò mucchio di paglia, ò fieno; paghi l'patron di esse per ciascuna SOLDI CINQUE di pena per ciascuna uolta: per ciascun porco, capra, ò altra bestia minuta paghi di pena SOLDI TRE. e sempre come di sopra è detto in tutti i danni dati si emendi l'danno. —

Della pena di chi coglesse frutti. Rca xiiij. —

Nissuno colga pomi, ò frutti d'arbori d'altri sotto pena per

ciascuna uolta di SOLDI DUGENTO. se stanno in uigna; se stanno in campi SOLDI QUARANTA. se cogliess' ò scotesse iandi paghi di pena SOLDI VINTI per staio; se cogliesse oliue paghi di pena SOLDI QUARANTA per staro; et emenda il danno in ogni caso. ~

Delle bestie che desser danno alle iandi; et oliue. ~ Rubrica XV. ~

Se Buoui, Vacche, ò altre bestie grosse desser danno à Iandi quando stessero sotto quercie, cerri, ò altr' arbori; paghi il patron' di esse SOLDI CINQUE per ciascuna bestia; per ciascuna bestia minuta paghi di pena SEI DENARI. eccetto però porci quali s'intendino in questo caso bestie grosse. Et simil' pena sia quando danno dessero sotto l'oliui, cioè SOLDI CINQUE per ciascuna bestia grossa; e porco; standoui sotto però l'oliue: per ciascuna bestia minuta sia la pena come di sopra: se capra fusse, ò asino che corrodesse l'arbore, sia di pena per ciascuna bestia caprina, et asinina Baiochi TRE, e MEZZO. per uolta. ~

Delle bestie che rodesser arbori domestici ~ Rubrica XVI.

S'alcuna bestia grossa rodesse arbori domestici paghi il patron'

tron' d'essa di pena soldi CINQUE per ciascuna bestia grossa: per ciascuna pecora DODICI DENARI. per ciascuna capra SOLDI DUE. escetto però quando bestia caprina et asinina rodesse olivi; nel qual caso paghi l' patrone per ciascuna bestia caprina, et asinina BAIOCHI TRE, e mezzo, come nel' precedente capitolo. Rodendo piantoni di olivi qual si voglia bestia, paghi l' patron' d'essa, la pena doppia:

Della pena de chi mettesse fuoco R[ca] xvij.

Qualunche persona mettesse fuoco à siepe di vigna, ò possessioni d'altri; paghi di pena VINTI SOLDI. chi mettesse fuoco in selva paghi di pena SOLDI QUARANTA. s'al pagliaio ò mucchio di paglia, ò fieno paghi di pena DIECI LIRE di denari: et in ogni caso emendi l' danno.

Quando li cani si tengon' legati R[ca] xviij.

Qualunche persona havesse cani, devi essi cani tener' legati dalla festa di santa Maria d'Agosto; per fin' che le vendemmie saran' finite sotto pena di SOLDI CINQUE per ciascuno; e ciascuna volta; e tante volte l' giorno si possa accusare, quante volte l' giorno sarà trovato no' legato; ò senza oncino al collo, longo almeno un' piede: e s'il cane danno facesse, ò entrass' in vigna, il patron' d'esso paghi di pena SOLDI CINQUE per ciascuna volta; e quando nol possa assegnar' alla corte: sia nò di meno il patron' tenuto al' emenda del' danno.

Della pena di chi facesse uia nuoua per la posses=
sion d'altri ~ — — — R.ca xix. ~

Nissuno faccia uia nuoua per la possession' d'altri; e contra=
facendo caschi in pena di VINTI SOLDI per ciascuna uolta:
e questo s'intenda, quando commodam.te potess' andare per
la uia del comune, ò uer' uicinale; se bestia ci menasse,
paghi per ciascuna bestia, e ciascuna uolta SOLDI CIN=
QUE. oltr' alla sua predetta. ~

Della pena delle bestie ch'intrassero nelle
stoppie — — R.ca XX. ~

S'alcuna bestia grossa, ò porcina intrasse nelle stoppie
per fin che 'l grano ui è dentro ammetato paghi l' patrone
d'essa bestia per ciascuna, e ciascuna uolta SOLDI TRE. e per
ciascuna bestia minuta VN SOLDO. Se 'l biado nõ fusse
ammetato, ò raccolto: ò uer' esse bestie desser danno
alle mete, barcaioni, ò corduli sia la medesima pena,
che s'el biado nõ fusse mietuto. ~

Li minori di dodici anni sien' tenuti à mezza
pena in danni dati; e dell'età si creda al giu=
ramento del padre ò della madre. R.ca xxi. ~

Minori di dodici anni ne i danni dati personalmente sien' tenuti
à

à mezza pena; e della minor età si stia al giuramento del padre, ò della madre, ò d'altra persona idonea.

Delle licentie da darsi R.ca xxij.

Al Patrone della possession sua, ò al fittuario, ò al lavoratore sia lecito dar licentia ad altri de beni suoi: la qual licentia si devi dare dinanzi al Potà; qual sia tenuto scrivar detta licentia senza prezzo nel suo civile; et essa licentia nō si estenda serò davante l'off.o d'esso Potestà.

Bestie trovate à far danno, si possino menar in palazzo R.ca xxiij.

Qualunche persona trovasse bestia alcuna grossa, ò minuta dar danno in suoi beni: possa detta bestia, e quante ne trovasse menarl' al palazzo; e consegnarl' al Potestà, e sua corte, senza pena.

In quanto si creda al giuram.to del accusatore in danni dati R.ca xxiiij.

Ne i danni dati, et estimatione d'essi danni si creda al giuramento del accusatore per fino à dieci soldi ese ne fusse di pena; e da indi in su si faccia l'estimatione per li stimatori del coe; ò per altri buoni, e legali homini; quando li estimatori commodamē nō si potesser trovare, ne havere.

48v

Della pena delle bestie ch'entrassero nelle possession' bandite ----R.ca xxv.

Quand' alcuno facesse bandir' alcuna sua possessione; nella quale nó uolesse ci mettessero bestie à pasturare; doppo il detto bando s'alcuna bestia grossa c'intrasse paghi l' patron' d'essa per ciascuna bestia grossa tre soldi di pena; e per ciascuna bestia minuta un soldo. e questo s'intenda delle possession delle quali nanti al bando nó si pagasse pena; del' wate, ò formate sia tanta pena, quanta nel' campo biadato.

Della pena di chi mietesse, ò falciasse ne i prati R.ca xxvi.

S'alcuna persona mietesse, ò falciasse l'herba nel' altrui prato, sia punito in dieci soldi per uolta et emendi l'danó.

A chi nó è lecito accusare R.ca xxvij.

Il figliuolo di famiglia, ò garzone d'altri nó possa accusare senza licentia del' padre, ò del' patrone; d'alcun' danó dato; ne la donna senza licentia del' marito. e se li accusasse, tal' accusa nó uaglia; eccetto però se l'padre, patron', ò marito nó rattificasse, e confermasse dett' accus-

accusa; nel qual caso così sattisficata uaglia, e tenga. —

Del benefitio di chi pagasse infra l'termine
Rᵃ. xxviij. —

Se l'accusato, ò inquisito d'alcun danno dato, ò malefitio uolesse pagar, e pagasse con effetto la pena fra cinque giorni doppo la sua risposta ~~esclusive~~ e termine à lui dato à far sua difesa, gli si faccia gratia della quarta parte di quello do uesse pagare —

Di chi con parole, ò fatti facesse, ò dicesse contra l'comune — — Rᵃ xxix. —

Chi con parole, ò fatti parlasse, ò operasse, ò in consiglio, ò in altro luogo per qualunche modo, ò uia contra la communità di Ficulle, per ciascuna uolta caschi in pena di Dieci Lire di denari de fatto da pagarsi senza diminutione. —

Di chi facesse falza testimonianza Rᵃ xxx. —
ò giuramento falso. —

Qualunche persona facesse testimonianza falza in corte del Potestà, ò producesse testimoni falsi, caschi in pena di Dieci Lire di denari de fatto da pagarsi senza diminutione; e simil pena sia del periurio. — —

Della pena di chi togliesse cose d'altri Rᵃ xxxi.

S'alcuna persona togliesse senza licentia del patrone tauole, ò legname mattoni, saxi, ò canali di casa d'altri; sia punito in Cento soldi per uolta: et emendi, ò restituisca le cose per lui tolte. —

Di chi personalm.te desse danno in orto, ò zaffarano
R.ca xxxij.

Qualunche persona desse danno ad orto, ò zaffarano; caschi in pena di dieci soldi; se cogliesse zaffarano in fiori, ò cauasse cipolle caschi in pena di vinti soldi per ciascuna uolta; et emendi l'danno.

Della pena delle bestie ch'entrassero in orti
R.ca xxxiij.

Buoi, Vacche, ò altre bestie grosse se desser' danno in orti d'altri il patron d'esse bestie paghi per ciascuna bestia, e ciascuna uolta soldi dieci; per ciascuna bestia asinina paghi soldi cinque. per ciascuna bestia porcina, e caprina paghi soldi cinque; per ciascuna bestia pecorina soldo uno. Ma se le bestie minute intrassero, ò danno dessero nelli luoghi predetti à fioccha, paghi l' patrone di esse soldi quaranta per fioccha; e la fioccha s'intenda di quaranta; e da quaranta in sù: e si-milm.te s'intenda nel zaffarano d'altri.

Non si possino far' podi, nè artifitij per guardia de frutti; che prima nò si bandischino. R.ca xxxiiij.

S'alcuna persona nella sua possessione, ò da lui condutta à fitto facesse artifitio alcun', ò podio per guardia de frutti, per causa degl' animal' siluestri; sia tenuta incontinenti, et in quel giorno che tal' podio ò artifitio haurà fatto; far' bandire per tutto l'ca-stello publicam.te, con' alta uoce; e notificar' tal cosa; e specificar' il

luogo, artifitij, podi con li lor confini; acciochè ciascuno si possa ben guardare da essi lacci, podi, et artifitij. Se nõ facesse bandire: e per causa di detti artifitij alcuno ricevesse danno de gl'animali suoi, se son bestie minute, oltre l'emenda del danno, paghi di pena SOLDI QUARANTA. Ma se fusser bestie grosse, paghi di pena CENTO SOLDI. e se nella propria persona ricevesse danno alcuno, caschi in pena chi farà tal artifitij di DIECI LIRE di denar, con l'emendation, e satisfation de danni. ~

Dell'offitiali che nel lor off.º commettesser fraude ~ R.ca xxxv. ~

Se per alcun offitial del comune nel suo offitio si commettesse fraude; caschi in pena di CENTO SOLDI e sia privato subito d'offitio; e nella medesima pena caschi chi commettesse fraude in alcuna imbasciata del Coe. a se imposta. ~

Degl'orti da farsi, e della pena di chi nõ li facesse R.ca xxxvi. ~

Ciascun capo di famiglia; cioè un per casa habitant in Ficulle, ò suo distretto, ogn'anno del mese d'Aprile sia obligato haver ordinato un orto; nel qual sia tenuto seminar, e piantare cose da orto; acciochè neruno; nõ havent orto, habbia animo di danneggiar al l'orto d'altri. e chi contrafarà caschi in pena di VINTI SOLDI. Et il Potestà sia tenuto p tutto 'l mese di Maggio farne requisitione; e farne espressa esecutione de fatto senza diminutione; e senza processo. ~ ~

50v

Quand' è lecito occider' le bestie trouate dar' damno ~ . — R.ca xxxvij . ~

S'alcuno trouasse bestie porcine nella sua aia, ò in grano, di poiche serà spigato, e granato, e quando in essa sua aia fusse grano; ò uero in zaffarano, ò uigna piena; possa senza pena occidere una, ò due, sin' à tre di esse bestie, secondo la quantità di dette bestie; et esse bestie morte, ò uiue consignar' al Patron' delle bestie, ò al Potestà: e siegli lecito ritenerle per l'emenda del damno che sarà stimato per li stimatori del Coe di Ficulle. ~

Della pena di chi guastasse escato cò bestie, ò senza. — R.ca xxxviij . ~

S'alcuno personalmente desse damno guastando l'escato d'altri; paghi in nome di pena CINQUE LIRE di denari. e se bestie grosse entrasser' in alcun' escato; e desser' damno: paghi il patron' di esse per pena SOLDI QUATTRO per ciascuna bestia; ma se fussero bestie porcine paghi per ciascuna SOLDI CINQUE. se fussero pecore, ò capre, paghi per ciascuna di esse SOLDI TRE.

Ciascun' deue seminar' ogn' anno grano, e della di chi contrafarà — R.ca xxxix . ~

Ciascuno cioè un' huom' per casa, ò per fameglia habitant' in Ficulle ò suo distretto sia tenuto per lo manco ogn' anno far' maese per un' quartengo di grano; e quella seminar' al debito tem-

po

so; sotto pena di soldi VINTI. per ciascun° che contrafarà, e per ciascuna volta; Et il Potestà sia tenuto farne espressa essecutione sotto la pena predetta.

Che li Potestà nõ possino mai far inquisitioni di danni dati ex officio R.ca xl.

Li Potestà che per li tempi saranno del Castel di Ficulle nõ possino, ne devino mai per alcun tempo sotto qual si voglia quesito colore fare, ne formare ex officio inquisition di veruna sorte di danni dati; e formando sieno nulle, e di nissuna efficacia; nõ altrim.ti che se fatte nõ fussero;

Doue nõ è danno nõ s'intenda, ne ci sia pena R.ca xli.

Perche molte volte accade, che molti si dilettano di far inquisitioni, et accuse di danni dati, per stratiar molti molti poveri; nõ ostante che nõ habbino riceuto danno. Di qui dunque, è ordinato, che per l'advenire doue nõ è fatto danno, nõ si possa multar veruno ne veruna bestia nella pena; ma solo posser esser puniti della pena del ingresso in quei beni, di cui si fà inqisitione, o accusa.

Doue nõ sono arbori da frutto nelle pasture, nõ si possa far' inqsition' ò accusa. R.ca xlii.

Nissuno possa far' inquisitione, ne accusa delle pasture de suoi beni proprij, ò condutti; doue almeno nõ sieno dieci arbori da far' ianda: e s'altrimenti si facesse, sia ipso iure nullo.

Del estrattion' del' accuse de i danni dati R.ca xliij.

Statuito, et ordinato è che tutti Potestà che per li tempi saranno deuin' pigliare per qual si uoglia estrattione d'accuse, ò inquisitioni di danni dati soldi cinque. cioè di quei danni, che ne fusse pena minor d'un' fiorino; e da un' fiorino in su inclusiue, deuin' pigliare; et il dannificatore pagare un' grosso per ogni estrattione di accuse, et inquisitioni di danni dati personalmente, ò con' bestie; et à chi hauesse riceuto il danno sia lecito fra cinque giorni continui dal' di della formata accusa, ò inquisitione, leuar' chi li pare della detta accusa, ò inquisitione; pagando però al Potà quanto di sopra; altrim.ti nõ possa: e se in detta inquisitione, ò accusa fussero più dannificatori; sia tenuto nõ di meno l'estratto d'accusa, ò inquisitione star' alla rata sua del' emenda del' danno.

Ch'il patre, e capo di casa sia tenuto per tutta
la fameglia — R.ca xliiij.

Accioch'il Potestà possa meglio procedere nelle cause de danni dati: statuiro che che nelle condemnagioni, et emendationi de danni dati; il patre sia tenuto per il figluolo; il Patron per il fameglio; et il gouernator della casa per tutta la sua fameglia: Ma s'il garzon, ò fantesca sta à salario, paghi l' patrone del salario; nò hauendo, e nò stando à salario paghi l' patron del suo proprio.

Delle feste da riguardarsi. R[ca] i.

Niuna persona di qualunche conditio[n]e si sia, ardisca lavora=
re, ò far' alcun' exercitio, ne far' fare dentr' al Castello di Fi
culle, e di fuora per il suo distretto nelle festivita infrascritte;
sotto la pena di soldi dieci per ciascu[n]o, e ciascuna volta. Nelli
giorni dominicali: ne i giorni Pasquali, nelle festiuità della
gloriosissima Vergine matre Maria; nelli giorni delli Aposto=
li; di san' Michael arcangelo; di san' Laurentio, di sant' Ant.o
di santa Vittoria, di santa Maria Magdalena, di santa
Catherina; di santa Lucia; e tutti i venerdi santi: e negl'
altri giorni ~~banditi~~ comandati dalla santa Matre Ecclesia,
e banditi, e comandati per alcuna utilità publica: Non dime=
no sia lecito portar' herba, et acqua; lino, e canape cavar' dal'
acque quando fusse dubbio di guastarsi; sia ancor' lecito
raccorre l' gran' metuto, et abbarcarlo, ò ver' farne cordoli.
Et il Potestà sia tenuto le dette feste (eccetto dominicali, pas=
quali, e dell' ascentione) far' bandir' la sera precedente, ò la
mattina della festa; altrimenti no[n] si possa proceder' ad alcuna
pena.

Della pena di no[n] facesse l' opera del' comune, quando
fusse comandato R[ca] ij.

Ciascuna persona sia tenuta far' l' opera del' comune quando gli

sarà comandata, ò sarà bandita che si faccia; e se nò la facesse,
caschi in pena di SOLDI DIECI per ciascun, e ciascuna uolta;
e nò di meno sia tenuta far dett' opera. ~

Della pena di chi giuoca; di chi prestasse denari
per giuocar; e di chi recettasse in casa giuocatori. Rubrica iiij.

Niuna persona prosuma, ne ardisca giuocar al giuoco de Dadi,
ò carte, ò d'altro giuoco nel qual si perdesse denari, ò altre
cose, sotto pena di CENTO SOLDI, per ciascun, è ciascuna uolta.
Il Recettator del giuoco; e chi prestasse denari per giuocare,
paghi la medesima pena: per il qual giuoco, e per li denar
prestati come di sopra nò se ne tenga alcuna ragione ciuilmente
à chi domandasse denar prestati, ò uenti. A tauole con dadi si
possa giuocare con tutte le tauole, alla palla, et à trionfi grandi
senza pena: Alla Morra si possa giuocar cose da magnare,
è bere, et anco al giuoco de trionfetti: e di cose da magnar,
e bere si tenga ragione. ~

Della pena di chi uendesse, ò pesasse, ò misu-
rasse cò misure nò giuste. Rubrica iiij.

Cose che si uendenò, ò comprano con misure, ò pesi, ò statere
nò si possin uender ne comprare cò misura, statera, ò bilancia
che prima nò sien aggiustate, e sigillate col sigillo del comun

d'Oruieto

di Orvieto à pena di DIECI SOLDI per ciascun, e ciascuna uolta. Et il Potestà sia tenuto una uolta il mese à pena di CINQUE LIRE fare inquisitione per li luoghi oportuni; et i delinquenti punire secondo la forma delli statuti. Chi uendesse uino à minuto sia tenuto tener il boccale, mezzo, terzo, e foglietta alla detta pena per ciascuna misura; quali deue esser sigillata come è detto: E ciascun uendente uino in principio del off.° del Potestà sia tenuto far aggiustar tutte le misure da esso Potà alla detta pena; e pagbili per ciascuna misura da sigillarsi, et aggiustarsi denari sei.

Che le carni prohibite nõ si possin uendere. Ca. V.

J macellari di Ficulle nõ presumino uender una carne per un' altra, ne carne granellosa, morticina, infetta, morbosa, ò con alcun defetto à pena di CINQUE LIRE di denari per ciascun e ciascuna uolta, che contrafacesse. Niuno uenda, ne faccia uendere, ne dentro al Castello porti per uendere carne morticina allugata alla pena di VINTI SOLDI per ciascuno che contrafacesse, e per ciascuna uolta; ma se dette carni si uendin alla Porta. E ciascun uendente carne deui tener bilancie, ò statere sigillate col sigillo del commun' di Orvieto: con le quali deui uender dette carni alla PENA PREDETTA. Sien tenuti i macellari, et ogni altra persona uender le carni à giusto peso; à pena di DIECI SOLDI

per ciascuna uolta che contra facesse; e ciascun possa accusar, e sia creso con un testimonio di buona fama. Item nō possino i macellari insiem in un banco, et in un luogo; ma separatamente tener carne porcina con carne di troia; ne carne d'agnello, capre, ò pecore con carne di castrati; alla pena di VINTI SOLDI per ciascun, e ciascuna uolta: Le capaccie, peducci di porco, e di troia si uendin à medeso prezzo; à pena di DIECI SOLDI per ualta che in tal fatto si contrafacesse: Et ogni altra, e siagula cosa sien tenuti osseruare secondo la forma de capituli che si faranno al tempo che si comprarà l'macello alla pena da dechiarare in essi.

Della pena di chi toglesse, ò man mettesse legnami, ò cose del cōe. R. vi.

Legname di steccato, berteschi, ò graticoli del cōe s'alcun toglesse paghi di pena VINTI SOLDI per ciascuna uolta. Ma s'alcun taglasse, portasse, ò ardesse legname di sbarre, ò posti in alcun luogo per fortezza, ò defensione al tempo della guerra, ò sospettione; ò uer guastasse; caschi in pena di CINQUE LIRE de fatto da pagarsi senza alcuna remissione: e nō di meno sia tenuto rifar detto legname; e quelli al suo deputato luogo riporre.

Non si possa incigliar dentro l'castello, ò appresso i fossi — — R.ca vij. —

Nissuna persona per alcun modo possa incigliar, ò far incigliar lino, ò canape; ne magliar, ò scotular dentro alle mura del castello; ò uer appresso i fossi per un tiro di pietra; sotto pena di dieci soldi per ciascuna persona; e ciascuna uolta. —

Ne i luoghi publici nô si possa far sciacquatoio — — R.ca viij. —

Chi habita nel castel di Ficulle, nô possa nella strada publica far alcuno sciacquatoio per gettar lauatura, ò alcuna bruttura, la qual habbia à riuscire nella strada publica, ò uer ad alcun uicino faccia impedimento à pena di QUARANTA SOLDI; e se fusse fatto, oltr' alla pena sia tenuto leuarlo sotto la detta pena fra dieci giorni poiche li sarà comandato. —

Delle bestie minute ch'andasser sopra i tetti ò capanne dentr' al castello R.ca viiij. —

Niuna bestia porcina, caprina, ò pecorena possa andar, ò star sopra li tetti delle case, ò capanne nel detto castello: à pena di CINQUE SOLDI per ciascuna bestia; e per ciascuna uolta. Et i patroni sien' tenuti doppo saranno tornati di fuora rimetterle dette bestie; e tenerle rinchiuse di notte sotto la detta pena. —

Che i porci nô uadino per il castello R.ca x. —

Le bestie porcine nô possino andar per il castello ne di giorno, ne

di notte; eccetto quando tornano di fuore con la guardia alla pena di CINQUE soldi per ciascuno, e ciascuna volta da pagarsi per li patroni di esse de fatto senza diminutione. —

Della pena di chi gettasse mondezza nelle strade, ò fossi; e delle bestie ch'intrasser' in fossi — Rca xi. —

S'alcuno gettarà bruttura, mondezza, ò lavatura nelle vie publiche, ò vicinali paghi di pena VINTI soldi per volta; e simil' pena paghi chi le getta ne i fossi appresso per sei passi: E si gettasse terraccio, tegole, mattoni, pietre, ò facesse altro ingombramento nei luoghi sudetti sia tenuto fra termine di tre giorni levarli; altrimenti sia punito nella pena predetta. E s'alcuna bestia grossa, ò minuta intrasse ne i fossi, ò prode di essi; per ciascuna, e ciascuna volta il patrone di esse paghi di pena CINQUE soldi. Delle galline, et oche sia pena dodici denari per ciascuna, e ciascuna volta. —

Della pace, e concordia da farsi Rca xii.

S'alcuna discordia, ò inimicitia fusse intrà alcuno del detto castello: il Potestà et i Defensori co'li aggionti con ogni diligentia e remedio sien' tenuti pacificarli: e chi recusasse la pace

et

et concordia paghi di pena dieci lire de denari, e più ad arbitrio del Potestà. ~

Del conseglio da farsi per le uendemmie R.ca xiii. ~

Il Potestà che per il tempo sarà nel castel di Ficulle sia tenuto, e deui sotto uincul di giuramento, et à pena di cinque lire in calende di Ottobre, ò inanti, secondo meglio li parrà far il conseglio generale, e proporre le uendemmie da farsi: e cioche sarà in conseglio deliberato si esequisca: Ma s'alcun inanti al tempo ordinato uendemmiasse caschi in pena di dieci lire di denari de fatto senza diminutione, e ciascun possa accusare. ~

Della pena di chi drizzasse l'acqua sua nella possession d'altri — R.ca xiiii. ~

Nissuna persona ardisca l'acqua della sua possessione nell'altrui possessione, ne in uia coe, ò uicinale dirizzar, ò mettere: Ma deui essa talmente Ricogliere che no habbia da offender detti luoghi: e chi contrafarà caschi in pena di uinti soldi. e nodimeno dett' acqua nel suo pristino stato deui ridurre sotto la detta pena. ~

58v

Che il lauorator sia tenuto lauorar bene la possessione; et al tempo de frutti ricercar il patrone. R.ca xv.

Ciascun lauoratore della possession d'altri, deui bene, e fedelm.te lauorare ai tempi congrui, e competenti sotto pena di VINTI soldi per uolta, e del emenda del danno; et si è di uigna, sia tenuto al tempo delle uendemmie, nanti si cominci à uendemmiare ricercar il patrone se ci uuol essere; et etiam nō possa pestare l'uue senza licentia del patron della uignia sotto la predetta pena. E se lauorarà campo; nō possa cauar il biado del campo, ò altri frutti; ne tritare senza espressa licentia del patrone sotto la pena che si contiene nello stat.o delle cause ciuili sotto la rubrica xli. —

Non si possa tender i panni sopra le mura — — — R.ca xvi. —

Nissuna persona presuma tender, ò porre i panni sopra le mura castellane, à pena di DIECI soldi p ciascuna uolta. —

Della pena di chi lauasse nella fonte — R.ca xvii. —

Nissuna persona ardisca lauar li panni, ò alcuna cosa brutta nella fonte del detto castello; ne presso à essa fonte, e suo

beue:

beueratoio per quindici piedi del comune; eccetto però nel lauatoio deputato, sotto pena di baiochi dieci di denari per ciascuna persona e ciascuna uolta; ipso fatto da pagarsi senza precesso, ~~senza~~ diminutione. —

Infra quanto tempo si può accusare R^ca^ xviij. —

Nissuno per l'aduenire possa far inquisitione, ò accusa d'alcun' dano datoli senò pendenti i frutti di quelche uolesse far' inquisitione, ò accusa: ma quando tal' danno fusse stimato possa far inquisition, et accusa due mesi da poiche gli sarà dato dano, e s'altrimenti facesse, sia ipso iure nullo; e nò sia audito. ~~et il medesimo termine s'habbia ne i malefitij, et altri casi extraordinarij.~~

Di far' le guardie celate ài danni dati R^ca^ xix.

Doppo la festa di santa Maria di mezzo Agosto il Potestà et i defensori deuinò elegger, e deputar le guardie segrete; le quali con diligentia deuinò ire per tutti i luoghi doue si potesse far danno; et accusar tutte le persone, e bestie che trouassero à far danno; e farle seruer dal Potestà; e credasi alla lor relation con giuramento in ogni accusa. —

Che dentro al castello nò si possa trabarcolar cacio, ò altra cosa — — R^ca^ xx. —

S'alcuno dentro per il castello trabucolasse cacio, pallotte, ò trabucole giuocando, ò altrimenti caschi in pena per ciascuna uolta di SOLDI DIECI di denari da pagarsi de fatto.

Non si possa uender cosa ingrosso, ne comprar se nò à certo tempo — Rub.ca XXI

Venendo alcuna persona à uender, ò far uendere alcuna sorte di robbe nel castel di Ficulle; nò le possa uender ne far uender, ne verun comprarle in grosso: se nò di poi che sieno hore uinti due; e passato detto termine le possa uendere, et altri comprare, come gli parerà: e s'alcun contrafacesse caschi in pena di iulij cinque di DENARI per ciascuna uolta d'applicarsi per la metà al Potà che ne fusse esecutore; e per l'altra metà al coe di Ficulle.

Debitori del coe nò possino godere off.o alcu.o di coe; se prima nò pagano qto deueno Rub.ca XXIJ.

Se alcuna persona del castel di Ficulle, e suo distretto fusse estratta in alcun modo offitiale; ò li toccasse alcun offitio in detta comunità di Ficulle: e tali estratti, ò estratto d'alcun offitio del detto castello fusse, ò fussero debitori del detto comune di somma di tre fiorini in sù per ciascuno; nò possino tal offitio

pigliar

pigliare, ne esercitare; che prima nō paghino al comune quanto li sono obligati: e s'alcun contrafacesse caschi in pena di due ducati per ciascuno; e ciascuna uolta d'applicarsi come di sopra.

Chi litiga cō il comune sia priuato di tutti li offitij; e benefitij di comune — R.ca XXIII

S'alcuna persona per alcun modo, ò uia, ò sotto qual si uoglia quesito colore cercasse, ò tentasse piatire, contendere, ò litigar con la coità di Ficulle; ò con essa litigasse, piatisse, ò contendesse per alcun tempo: ò in fatti, ò in parole si opponesse, ò operasse contra la detta comunità di Ficulle: che tale, e tali si intendino e sieno priuati di tutti li offitij, benefitij, e beni di detta comunità à esso, ò essi dati, e concessi; e da darsi, e concedersi.

Nō si possa pigliar più ch'un soldo per lira per ciascuna esecutione, e capsoldo R.ca XXIIII.

Il Potestà per l'aduenire, ò qual si uoglia altro esecutore nō possa pigliare da alcuna persona più d'un soldo per lira, per qualunche commission di esecutione; et esecution che si commetterà; et eseguirà per lor mercede, e caposoldo.

Debitori del comune si possin dar per estratto — — R.ca XXV.

Accioche li debiti del comune più facilmẽ si possin esigere

si ordina; e si statuisce; che tutti i debitori del detto coe si possino dar per estratto da farsi per parte de i Defensori, ò camarlengo di detto castello; che per li tempi saranno: e medesimamente tutti i compratori; appaltatori, et administratori de i beni; e cose di detta coità possin dar per estratto tutti i debitori delle cose di detta coità: et il Potestà che sarà per li tempi sia obligato detti estratti esigere senza solemnità di ragione.

Quanta, e qual deui esser la chiusura
R.ca XXVI.

Ordinato, e statuito è; che per l'aduenire nō si possa far chiusa, ne palaia in alcun luogo del piouerio di Ficulle di più d'un quartengo di terra; e quelle che si facessero dela dtta quantità di terren, ò meno; deuin esser ben atturate con siepe, ò forme, ò muro; altrimenti nō s'intendin chiuse, ne palaie.

Il Potestà deui riscuoter il suo salario, durant'il suo offo: i Defensori protestarli; e della pena contrafacendo
R.ca XXVII.

Il Potestà che per li tempi sarà del castel di Ficulle sia tenuto durante l' suo offitio exigere il salario che detta communità fuss' obligata darli per il salario della potestaria: e passato detto tempo nō si possa più riscuotere; ma s'intenda perso; e la coità nō più obligata

darglielo

darglelo caso che nõ lo riscotesse al suo tempo: con questa con=
ditione però ch' i Defensori del detto Castello devino ad ogni
Potestà in principio del suo offitio protestar; et intimarli in
presentia di due testimoni come di sopra; e pregararli; e
consegnarli il libro del detto suo salario dieci giorni inanzi
che finisca l'suo off.o sotto pena d'un ducato ducato per ciascun Defen=
sore che contrafacesse d'applicarsi come di sopra.

Ch' il Potestà sia tenuto riscuoter tutti i crediti
del co̅e del suo tempo senza caposoldo, ò salario
alcuno; ma si ben de crediti uecchij R.ca xxviij.

Conoscendo esser cosa ragioneuole ch' il Potestà che per li tempi
sarà nel castello di Ficulle deui esequire tutte le cause che dinanzi
lui uerteno spettanti alla co̅ità di Ficulle; et exiger tutti li
crediti di essa co̅ità senza salario, ò mercede; si statuische,
ch' ogni Potestà che per li tempi sarà deui senza alcun salario, ò
pagamento riscuoter tutti li crediti di detta comunità; e
scriuer nelle cause di essa: Ma quando riscotesse debiti
uecchi fatti fuora del suo offitio possi pigliar; e farsi dare
per sua esecutione, e caposoldo a ragion di un soldo
per lira come di sopra da i debitori, di tutto quello che riscotes=
se per detta comunità.

61v

Ch'i Defensori si trouino à tassar le pene col Potà, e della pena loro nō interuenendo R.ca xxviiij. –

Il Potestà che per li tempi sarà nō possi tassar in modo alcuno le pene de i danni dati; ne de i malefitij senza la presentia almeno di due, ò un Defensore del detto Castel di Piculle: qual Defensori sien obligati interuenire ogni uolta ch'il Potestà uorrà tassar le pene; e le condemnagioni: sotto pena di DUE SCUDI D'ORO per ciascun Defensore che nō uoless' interuenire à tassar tal pene d'applicarsi ipso fatto al Potestà che per li tempi sarà senza diminutione, e senza far processo. –

Che le carni morticcine, ò defettose nō si possin uendere senō alla porta del Castello. R.ca xxx. –

Nissuna persona presuma uender, ne far uendere carne morticina, ò defettosa altroue ch' alla Porta del Castello sotto la pena di UN FIORINO per ogni persona; et ogni uolta che contrafacesse; nō ostante altro Statuto che di tal fatto disponesse, benche di minor pena. –

Si possa far le some del' uua la sera inanti al giorno della uendemmia R.ca xxxi. –

Ad ogni persona sia lecito senza pena far le some del' uua, la sera inanti al giorno che si romperà la uendemmia. –

Quando il Potà, et i Defensori possino dar licentia di uendemmiare — Rca xxxij. ~

Il Potestà con due Defensori al mero possa dar licentia di uendemmiare à chi hauesse uigne scapole; e di longa dal'altre uigne; ò causa legittima di uendemmiare. In absentia del Potestà tutti tre i Defensori possin dar tal licentia; ma tutti d'accordo. ~

I Defensori nō possin pigliar denari spettanti al cōe; senza licentia del Camro Rca xxxiij. ~

I Defensori del castel di Ficulle nō possinò in modo alcuno per alcun tempo pigliar denari spettanti alla coità di Ficulle, senza licentia, e presentia del Camarlengo che per li tempi sarà del detto cōe: e contrafacendo caschin' in pena del doppio di quel ch'hauesser preso contra la forma predetta; d'applicarsi come l'altre pene. —

Hauenti beni stabili dentro, ò fuora del Castello sien tenuti al impositioni poste, e da imponersi Rca. xxxiiij. ~

Tutti quei contadini ch'hanno case, uigne, ò altre possessioni e beni stabili dentro al castel di Ficulle quanto per il suo piouerio; tanto comprati, quant' hauti per heredità; etiam se fusser lauoratori di cittadini, deuino per detti lor beni stabili pagar

62v

tutte l'impositioni papali; quant'altre; poste, e da ponersi; nò altrimenti che quelli di Ficulle proprio. —

Il Potestà devi star' à sindicato R.ca xxxv. —

Tutti li Potestà in fin del loro officio sien' obligati star' à sindicato finito subito l'offitio loro cinque giorni continui; e render' conto della loro administratione: li sindici si deputino dal' conseglio di Ficulle: uno ò più, secondo li piacerà; e nel' principio del' sindicato devin' dar' sicurtà di rimetter' tutto quello che fussero condemnati da sindici; dalle sentie de quali nò possino in modo alcuno appellarsi, ne dir' di nullità à qualunque sup.or; in qualsivoglia modo.

I Defensori, e Camarlengo stien' à sindicato R.ca xxxvi. —

Tutti li Defensori, e Camarlenghi che per li tempi saranno sien' tenuti finito l'offitio loro star' à sindicato: e li Defensori nuovi sieno lor' sindici: e sindicar' devino, ò faccino sindicar' i Def.ri e R.o lor' antecessori. — sotto la pena di perder' il lor' salario. —

La Bolletta si faccia rinnovare innanzi che passi l'anno — R.ca xxxvii.

Perche alcuni si trovano che si fan' pagare d'una cosa due, e più volte: per vigor' del' presente statuto si ordina; che s'alcuno per qual si voglia causa sarà d'havere dalla coità di Ficulle; si devi far' fare la bulletta di suo credito da i Defensori per mano del Potestà col'

sigillo

sigillo del comune; e uolendo riscuoter; deui riscuoterlo co'la detta bulletta nanzi che passi l'anno dal dì della fatta bulletta; e passato l'anno, nò potrà riscuotere; se già prima che passi detto anno nò farà rinouare detta bulletta da i Defensori per mano del Potestà.

Che trouandosi due statuti repugnanti; quel che redunda in publica utilità del Castello preualga. — R^ca^. xxxviij. —

S'alcuno statuto si trouasse nel presente uolume di statuti che fusse contrario; e repugnasse con' altro statuto nelle presenti legge municipali inserto; in tal caso preualga; et habbia luogo quelli, ch'e ha maggior ragione; e che con' più ragione parla; e ch'a maggior utilità publica del castel dispone. —

Due, ò più statuti d'una materia stessa disponenti quel preualga; che più pienam.^te^ parli; e dispone. — R^ca^ ixl. —

Se più statuti si trouassero nel presente uolume, che d'una cosa stessa; e medesima materia disponessero: quel preualga à gl'altri; e seruar si deui; che più pienam.^te^ e più chiaramente dispone. —

De i forestieri che nō possino star in Ficulle, e suo distretto. Rub.^ca xl.

S'alcun forestiero fuor del contado d'Orvieto, volesse venir à star, et habitare nel castel di Ficulle, ò suo destretto solo; ò cō famiglia; statuiro, et ordinaro che nissuno ci possa star, ò habitare sopra tre giorni: eccetto nō fusse proposto nel conseglio generale di Ficulle, e vento; secondo l'ordine d'esso castello: sotto pena di Dieci lire di Denari d'applicarsi la metà al comune di Ficulle; e l'altra metà al'offitiale che ne farà esecutione: et oltr'alla detta pena sia tenuto l'Potestà detto forestiero nō vento nel conseglio di poter star, et habitar in Ficulle, e suo distretto mandar fuora; et in modo alcuno deva sopportare che stia sopra i detti tre giorni sotto pena di Dieci lire da tollersegli del suo salario. E nissun Ficullese, ò habitante in detto castell', ò suo distretto possa, ne devi metter alcun lavorator forestiero nelle sue terre; ne quelle locar alli forestieri, se prima nō havesse hauta licentia dal conseglio generale sotto la detta pena: e detta locatione nō vaglia, ne tenga facendosi altrimenti che nel modo sopradetto.

Di quelli che fusser constretti, e volesser dar il pegno. Rub.^ca xli.

Quand'il Potestà di Ficulle tenesse alcun constretto per alcun debito civile

le, ò criminale: e che uolesse dar' il pegno idoneo al Potestà, ò uer' in mano del suo creditore; sia tenuto l'potestà pigliar' il detto pegno, e così il creditore: e licentiare quello che è detenuto: Di poi, detto pegno si deui, e possa uendere, e deliberar' al più offerente; mandati prima tre bandimenti in tre diuersi giorni senz'altra citation' del reo: e nò trouandosi chi offerisse al detto pegno; quello si deui assegnar' al creditore per un' terzo manco di quello sarà stimato per li stimatori del coe.

Delli Garzoni, e serue che si parteno nò finito l'tempo — — Rca xliij —

S'alcun fameglio, ò fantesca si partisse dal patrone senza licentia, prima che sia finito l'tempo; perda l' salario del tempo seruito. Ma s'il patrone il trattasse male, deui detto Garzone, ò serua andar' à trouar' il Potestà, e dirgl' il suo grauamento, e farà licentiar' hauendo legittima causa, et admissibile ad arbitrio d'esso Potestà. — —

~~S'il Patre, e capo di casa sia tenuto per tutta la famegola Rca xliij~~

Della parte delle pene che peruengono al Potà Rca xliij

Per osseruar' l'antica consuetudine del Castel di Ficulle: di tutte le condemagioni, malefitij, et estraordinarij; il Potà habbia la metà di dette condemagioni; e la Coità di detto Castell' habbia l'altra metà. Circa le condemagioni de dami dati la metà sia del

64v

Potestà; un quarto della communità; e l'altro quarto del accusatore: e chi farà accusa della sua possessione; la metà sia del patron accusante; e l'altra metà del Potestà. ~

Doue nõ parla il pñte statuto; si habbia ricorso à quello della Città d'Orvieto. R.ca xliiij. ~

Occorrendo caso alcuno nel castel di Fiulle, ò suo distretto sì civile, come criminale, ò altro caso: che nel presente statuto nõ fusse esplicato, ò ch'almeno per assimilatione nõ si potesse decidere; statuirno, et ordinaro che in ogni caso tale; si deui hauer ricorso allo statuto della mag.ca Città d'Orvieto; e secondo che quello disporrà; procedere.

2 7
2 5
1 3 5
5 7
1 2 ÷

6-8 7 ÷

8 ½
1 7 ¼
1 6 1 0

2 7 6 7